

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 21 FEBBRAIO 2020
ad ore 20,30

Il giorno **VENTUNO** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **DUEMILAVENTI**, alle ore **20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. n. 2138 dd. 14.02.2020).

Presenti n. 15 Consiglieri:

1. ALTERIO MARIA RITA
2. ANTOLINI EUGENIO
3. ARMANI ALBERTO
4. BERTASO DANIELE
5. CAPPELLO OMAR
6. FAILONI MARIO
7. FIORONI GIANMARCO
8. GIRARDINI MIRELLA
9. PEDERZOLLI MATTIA
10. ROSSARO NICOLA
11. SALVATERRA FERRUCCIO
12. SANTONI KARYN
13. SCALFI LUCA
14. STEFANI ROBERTO
15. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

1. DORNA LUCA
2. PAROLARI ROMINA
3. SALVATERRA FRANCESCO

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del **21 FEBBRAIO 2020**

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbale seduta precedente dd. 27 dicembre 2019.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa.
4. Gestione del servizio di asilo nido comunale di Tione di Trento mediante affidamento a terzi. Approvazione capitolato speciale e atti connessi.
5. Lavori di sistemazione delle strutture portanti del marciapiede di Via Circonvallazione. Approvazione del progetto preliminare ai sensi dello Statuto comunale.
6. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse.
7. Variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole. Adozione preliminare.
8. Variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia. Adozione preliminare.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione verbale seduta precedente dd. 27 dicembre 2019.

La Presidente Mirella Girardini, constatata la presenza del numero legale, designa scrutatori i Consiglieri Cappello Omar e Scalfi Luca.

Pone in approvazione il verbale della seduta precedente, del 27 dicembre 2019.

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Zamboni Roberto, assente nelle seduta del 27 dicembre 2019), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, si approva il verbale della seduta consiliare del 27 dicembre 2019.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

Deliberazione n. 1/2020 dd. 21.02.2020

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa.

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Ricordato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini, e visto che con il D.M. 13.12.2019 tale termine è stato differito al 31 marzo 2020..

Vista la deliberazione consiliare n. 9/2019 del 29.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione consiliare n. 59/2019 avente ad oggetto: "Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2020".
- Deliberazione giuntale n. 302/2019 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2020.

Gli altri tributi e tariffe si intendono prorogati nelle stesse misure previste per l'anno precedente.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini datata 17.01.2019, pervenuta al protocollo comunale in data 18.01.2019, con la quale si evidenzia che, poiché la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica, già in fase previsionale gli enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione consiliare n. 53/2019 dd. 28.11.2019, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, agli atti d'ufficio.

Vista la deliberazione giuntale n. 18/2020 dd. 30.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione proposta della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa.

Vista l'ulteriore documentazione agli atti.

Considerato che con deliberazione consiliare 17/2018 dd. 20.07.2018, si è optato per il rinvio al 2019 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, per cui, con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232 c. 2 e dall'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000, si prevedeva di approvare il primo conto economico e stato patrimoniale entro il 30 aprile 2020.

Vista la successiva delibera consiliare 42/2019 dd. 17.10.2019, con la quale l'ente ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal c. 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020, dando atto che allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto.

Considerato inoltre che, con deliberazione consiliare 43/2019 dd. 17.10.2019, il Comune di Tione di Trento ha esercitato la facoltà prevista dal c. 3 dell'art. 233 bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2018 del 11.10.2018 ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che il bilancio di previsione 2020-2022 si chiude nel prescritto pareggio finanziario nella complessiva somma in termini di competenza come dal quadro generale riassuntivo che segue:

PARTE ENTRATA	2020	2021	2022
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.395.800,00	€ 1.405.800,00	€ 1.405.800,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	€ 1.902.664,00	€ 1.843.084,00	€ 1.843.084,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 1.534.470,00	€ 1.477.770,00	€ 1.477.770,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 4.885.737,07	€ 906.928,00	€ 906.928,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 130.243,21	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 16.676.914,28	€ 12.461.582,00	€ 12.461.582,00

PARTE SPESA	2020	2021	2022
Titolo I - Spese correnti	€ 5.016.030,21	€ 4.808.410,00	€ 4.808.410,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 4.760.737,07	€ 753.025,00	€ 753.025,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 72.147,00	€ 72.147,00	€ 72.147,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
TOTALE	€ 16.676.914,28	€ 12.461.582,00	€ 12.461.582,00

Dato atto di quanto segue:

- che è stato utilizzato parte del fondo per gli investimenti (quota ex fondo investimenti minori ex art. 11 della L.P. 36/93) a finanziamento delle spese correnti secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
- che non è stato applicato l'avanzo di amministrazione.
- che è stata utilizzata una quota dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) comma 15 quater dell'art. 1 bis della L.P. 4/98 a finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento ed altre spese correnti, come previsto dalla normativa in materia.
- che è stata utilizzata una quota dei contributi di concessione nell'esercizio 2020 per il finanziamento delle spese correnti, ai sensi di quanto previsto dalla L. 11.12.2016 n. 232, come modificata dal decreto fiscale 2018.
- che il bilancio rispetta gli equilibri ordinari previsti dal D.Lgs. 118/2011, mentre la L.145/2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2020-2022 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria pervenuto al protocollo municipale in data 18.01.2019 al nr. 814, che si richiama agli atti.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche ed il piano di miglioramento relativo al risparmio di spesa corrente da conseguire secondo gli obiettivi fissati con gli appositi provvedimenti della Giunta Provinciale, specificando, come evidenziato in premessa, che non si procederà alla redazione del bilancio consolidato.
- 2) **DI APPROVARE** il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, unitamente alla nota integrativa ed a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico

documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA	2020	2021	2022
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.395.800,00	€ 1.405.800,00	€ 1.405.800,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	€ 1.902.664,00	€ 1.843.084,00	€ 1.843.084,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 1.534.470,00	€ 1.477.770,00	€ 1.477.770,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 4.885.737,07	€ 906.928,00	€ 906.928,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 130.243,21	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 16.676.914,28	€ 12.461.582,00	€ 12.461.582,00

PARTE SPESA	2020	2021	2022
Titolo I - Spese correnti	€ 5.016.030,21	€ 4.808.410,00	€ 4.808.410,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 4.760.737,07	€ 753.025,00	€ 753.025,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 72.147,00	€ 72.147,00	€ 72.147,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.828.000,00
TOTALE	€ 16.676.914,28	€ 12.461.582,00	€ 12.461.582,00

- 3) **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 e da tutte le normative di finanza pubblica.
- 4) **DI PRENDERE ATTO** dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi e accantonamenti e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa 2020-2022 per la definizione dei suddetti istituti.
- 5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- 6) **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 3 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore al bilancio Failoni, il quale spiega che ci sarà una relazione collegiale, da parte sua e da parte degli assessori per le loro competenze.

L'Assessore parte dal DUP 2020-2022, che è stato adottato dalla Giunta in luglio e approvato dal Consiglio in autunno. Va quindi aggiornato. Vanno tenute presenti le novità intervenute.

La principale novità riguarda le nuove modalità di calcolo del Fondo perequativo e del Fondo solidarietà provinciale. Sono stati innovati e questo ha comportato effetti positivi per Tione. Si è passati dalla quantificazione basata sulla spesa standard ad un sistema che tiene conto delle entrate correnti, effettive. Questo ha effetti favorevoli per il Comune di Tione. Questo comporta per quest'anno un minor trasferimento da Comune a PAT di € 170.000,00 ed è una prima parte della modifica del sistema, pari a circa il 20%, in quanto la PAT ritiene di fare gradualmente, su 5 anni.

Va tenuto conto che € 170.000,00 in meno di trasferimento a PAT sono una parte della minor spesa per Tione in quanto in base ai modelli di calcolo vi è un ulteriore minor trasferimento di € 50.000,00 (per il saldo negativo) e quindi si va a circa € 220.000,00 di minor trasferimento da Comune a PAT.

Di questo argomento si era spesso parlato in Consiglio, la problematica era nota e l'attuale governo provinciale ha tenuto conto di questa problematica. D'altro lato questo dimostra anche come il Comune di Tione sia comunque riuscito ad erogare correttamente i servizi alla popolazione, grazie ad una gestione molto oculata delle risorse e delle spese.

Vi sono poi altre novità. Si sofferma sulla nuova quantificazione dei valori delle aree edificabili ai fini IMIS, in quanto si è considerato necessario tener conto delle problematiche del mercato immobiliare che è in una situazione stagnante. Si è quindi ritenuto di rivisitare i criteri basandosi su una zonizzazione del territorio tionesese in tre zone: zona A, la zona centrale che ha i valori maggiori, zona B a ovest di Tione e zona C le altre zone periferiche. Per la zona B e la zona C si sono contenuti i valori delle aree edificabili, con una riduzione rispetto alla zona A. Inoltre vi è una zona D che è Saone e che pure vede riduzioni.

Oltre a questa rivisitazione, che comporta un'economia per i tionesi di circa € 25.000,00, vi sono altre novità nel DUP, in particolare per quel che riguarda le opere pubbliche.

Nel DUP sono state inserite anche opere che non sono finanziate e riguardano: la sistemazione della Stazione delle corriere e la ristrutturazione della Caserma della Guardia di Finanza, che necessita di un intervento importante.

Si sofferma quindi sulla parte corrente del bilancio. La minor spesa per trasferimenti verso la PAT non ha potuto riflettersi su maggiori spese per altri capitoli, su cui si era risparmiato negli ultimi anni, questo in quanto si sono verificate minori entrate correnti, in particolare l'evento calamitoso VAIA ha comportato un abbattimento del prezzo del legname ed un contenimento delle entrate da vendita. Sul 2020 sono circa € 50.000,00. Inoltre vi sono minori entrate da collaborazione con altri Comuni

per rientro di personale parzialmente concesso ad altri Comuni. Anche per Ecofiera si sono previste minori entrate, visto l'andamento degli ultimi anni.

Vi sono poi dei maggiori costi, in particolare per le assicurazioni, per gli scatti del contratto del personale e per altre voci su cui si è ritenuto di dare una maggiore dotazione visto che vi era questo trend. Questo anche per Ecofiera. D'altro lato ASM ha comunicato che il trasferimento per utile dovrebbe ammontare a € 250.000,00, invece dei 200.000,00 € inizialmente previsti.

Il bilancio complessivamente pareggia per il 2020 in € 16.676.914,28. Per il 2021 ed il 2022 pareggia in € 12.481.582,00, in quanto le previsioni non possono essere precise. Si ritiene che si potrà poi rivedere quando ci saranno maggiori dati.

Il Sindaco afferma che il focus del programma dell'Amministrazione era quello di far rivivere il paese, sia per strutture che per attività culturali, sociali, sportive e quant'altro. Il nuovo sistema di trasferimento provinciale ci dà un aiuto anche se quest'anno ci sono situazioni particolari che non permettono di arrivare subito a maggiori interventi nei campi predetti. Si ritiene che si potrà procedere più avanti. Comunque fin da ora si sta cercando di lavorare nei settori di cultura, sociale, anziani, giovani, perché comunque questo è il focus programmato.

Detto questo in generale si sofferma sul settore dell'urbanistica, di sua competenza. L'idea è quella di far rivivere i centri storici. Si cercherà di procedere come si è fatto per Brevine. L'idea fondamentale è quella di far rivivere i centri storici, che devono essere sistemati in modo da essere vissuti. Così si può risparmiare aree. Nel contempo si vedrà per le previsioni relative alle prime case. Con la previsione del PRG di alcuni anni fa che introduceva aree edificabili con vincolo di prima casa si sono avuti risultati positivi, questa è stata un'opportunità utilizzata da alcuni giovani. Conclude con l'attività che si sta facendo come Giunta per l'adeguamento normativo degli edifici. Trova infatti che sia importante che l'Amministrazione abbia edifici efficienti e sicuri. E' un lavoro importante che ha bisogno di tempo ma che punta a riqualificare tutto il patrimonio comunale.

Il Vice Sindaco Roberto Zamboni interviene e si sofferma in particolare su quattro capitoli. Quello relativo alla messa in sicurezza di strade di montagna e pascoli per circa € 40.000,00 che si vogliono usare per recuperare a prato circa 3 ettari e mezzo di terreno in loc. Bandalors, a monte di Malga Cengledino. Per il recupero a pascolo ci sono una serie di lavori necessari che si pensa di realizzare nel 2020.

Spiega quindi che nella sessione forestale si è valutato che la strada per Cengledino abbisogna di una serie di piazzole di scambio, settore in cui si procederà previa le necessarie valutazioni.

Poi si è prevista la pulizia della pista di atletica di Sesena, che si è visto che è necessario fare, anche in funzione della gara di mezza maratona Carisolo/Tione, che prevede l'arrivo della gara a Sesena, anche per questo è necessario pulire e sistemare la pista. La spesa è di circa € 50.000,00.

Spiega quindi che si intende realizzare una pista ciclabile nei pressi del campo sportivo di Sesena, spesa di circa € 50.000,00.

Inoltre è previsto un contributo all'U.S. Tione di € 130.000,00 per la realizzazione del fondo in materiale sintetico presso il campo sportivo di via Circonvallazione. E' un intervento che è stato ammesso a contributo provinciale. Per la parte non coperta da contributo provinciale si attiverà il Comune.

L'Assessore Bertaso interviene ed afferma di voler riassumere i principali interventi per opere pubbliche che sono:

l'acquedotto di Saone, spesa di circa € 800.000,00; attualmente è in corso la progettazione esecutiva da parte dell'ing. Paoli Si intende rinnovare l'acquedotto e le sue dotazioni (centraline, ecc.).

Sempre collegato all'acquedotto c'è l'acquedotto di Nasaragn, in montagna. Si è pensato di procedere tramite ASM entro il 2020.

Inoltre la società GEAS sta progettando un'ulteriore fase dell'acquedotto montano.

Questo per i rami acquedottistici.

Per gli altri settori, sono in corso i lavori relativi alla palestra della Scuola media, in questi giorni stanno montando le pareti, si prevede il completamento a fine agosto 2020 per poterla utilizzare dal nuovo anno scolastico.

E' inoltre in corso la progettazione del Cinema Teatro comunale. E' prevedibile che la PAT conceda la contribuzione nelle prossime settimane e quindi si procederà con i lavori.

Per quanto riguarda la biblioteca, attualmente la PAT sta portando avanti la gara per gli arredi. La PAT deve ora nominare la Commissione giudicatrice delle offerte. Si spera di poter concludere nella parte finale del 2020.

Vi sono poi i lavori stradali, in corso e in via di conclusione Via Roma.

Si prevede di realizzare la conclusione dei lavori sul Viale tra la Foglia e la Farmacia, che adesso sono in fase di progettazione.

A Saone si farà anche il controllo degli allacciamenti alla fognatura.

Poi vi sono spese minori, per la viabilità, ecc. Per queste relaziona più avanti il Consigliere delegato Stefani.

L'Assessore Maria Rita Alterio interviene per le politiche relative a sociale, cultura e assistenza.

Uno dei fulcri è il Cinema Teatro, che va ristrutturato. Questo si collega alla stagione teatrale e cinematografica. Si è visto un buon riscontro durante l'anno per questa attività, e si cerca di procedere in quest'ambito, anche con la collaborazione con le Scuole, sia superiori che professionali. C'è stato l'avvio del progetto "Fab Lab" che dovrebbe essere un luogo di start up, di iniziative economiche/imprenditoriali da parte di giovani che iniziano.

Si vuole così incentivare lo studio e le attività lavorative conseguenti.

Sempre nel campo dello studio, si è fatto il bando per i premi di studio, che è andato molto positivamente.

Vi è poi l'asilo nido, che è sempre attivo anche come proposte.

Vi sono poi le attività legate alla biblioteca, che ha proposto ricche e varie iniziative, collabora sia con il Parco Adamello Brenta che con il Consultorio familiare. Ci sono i laboratori e si collabora con le scuole. Vi sono poi i vari "Incontri con l'autore". Si vuole anche cercare di creare uno spazio di valorizzazione della nostra storia. Per questo si sono presi contatti con la Fondazione Museo Storico di Trento e si vorrebbe realizzare una sala esposizioni al piano terra del Municipio. Si vuole realizzare una sala esposizioni multimediale con la collaborazione della Fondazione, che organizza già molte mostre in tutto il Trentino.

Ricorda inoltre la collaborazione con tutte le Associazioni presenti, in particolare la Banda, il Coro, sempre presenti e attive.

Si vorrebbe anche coinvolgere i maggiorenni affinché partecipino in modo attivo alla vita della Comunità.

Poi vi sono le attività sociali. Si è sospeso il Piano Giovani, ma anche grazie al Consigliere si sono previste risorse in bilancio. Verrà riproposto il Piano Giovani nel

2021 con i Comuni della Busa, per fare qualcosa che sia più vicino e con maggiori ricadute in zona.

Altra attività importante è quella dell'Intervento 19 "Sociale" per gli anziani. L'anno scorso si è fatto ed è stato importante sia a Tione che a Saone. Si riproporrà nel 2020 visto che ha dato soddisfazione nel 2019.

Vi sono altri progetti di inclusione sociale quali Trampolino e Orti comunitari.

Ricorda anche l'importanza dell'attività delle associazioni che operano nel sociale (Avulss, ecc.) e le politiche familiari con tariffe agevolate per piscina di Spiazzo e pista da sci di Borgo Lares. Ricorda altre politiche sociali quali l'assegnazione di legna da ardere a cittadini in stato di bisogno.

L'Assessore Failoni chiede se ci sono domande dopo questi interventi, altrimenti chiede l'approvazione della proposta di deliberazione con DUP, Bilancio preventivo e nota integrativa.

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 2/2020 dd. 21.02.2020

OGGETTO: Gestione del servizio di asilo nido comunale di Tione di Trento mediante affidamento a terzi. Approvazione capitolato speciale e atti connessi.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento dell'Assessore Alterio.

Premessa.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Tione di Trento: costituisce un importante supporto educativo alle famiglie in un contesto di crescita e di socializzazione per il bambino oltre che un contesto privilegiato di prevenzione in quanto crea un ambiente favorevole di promozione dell'agio per i piccoli e di sostegno alle capacità genitoriali.

Dato atto che alla luce delle acquisizioni teoriche consolidate nel corso dei decenni e dello sviluppo dei servizi sociali per i bambini, in questi ultimi anni è stata evidenziata l'esistenza di forti nessi tra gli investimenti per l'infanzia e la capacità dei diversi Paesi nel generare sviluppo e nel superare la crisi: le politiche di conciliazione in generale e l'accesso a servizi per l'infanzia in particolare costituiscono il principale fattore in grado di influenzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia.

Rilevato che il sistema dei servizi socio educativi che il Comune di Tione di Trento offre alla propria Comunità è regolato da una normativa provinciale, la L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, dalle relative disposizioni attuative e da una serie di disposizioni dettate dal Comune, come il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia ed alcune deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nel corso degli anni dall'istituzione del servizio.

Il servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Tione di Trento è stato dato in gestione a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione mediante l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica a far data dalla sua istituzione.

Il contratto d'appalto del servizio attualmente in essere scadrà il 31 luglio 2020 e pertanto si rende necessario prevedere la futura forma di gestione al fine di garantire la continuità del servizio.

Relativamente alla procedura da seguire per l'affidamento a terzi del servizio in oggetto si fa presente che, nel corso del 2016, il complesso normativo che regola la contrattualistica pubblica ha subito importantissime novità che hanno coinvolto anche il settore dei servizi educativi per la prima

infanzia. L'entrata in vigore di una nuova normativa sia a livello nazionale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) che provinciale (L.P. n. 2/2016 e s.m.) in recepimento, fra l'altro e per quanto qui di interesse, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha comportato importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici soprattutto per quanto attiene i servizi socio-educativi per l'infanzia che sono entrati a pieno titolo nell'area di influenza della normativa comunitaria, quanto meno se di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro, valore superato dall'importo contrattuale del contratto in corso per la gestione di tale tipologia di servizi.

Per quanto attiene la forma gestionale si intende riconfermare la scelta già precedentemente effettuata di affidare a terzi il servizio attraverso l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo di anni 3 eventualmente rinnovabili di 2 anni.

Tale scelta trova fondamento nella valutazione positiva del modello gestionale fin qui utilizzato e nelle seguenti ulteriori motivazioni:

- a. Il Comune non è dotato di una struttura organizzativa che per risorse umane e professionalità sia in grado di gestire direttamente il servizio di asilo nido;
- b. L'individuazione dell'affidatario del servizio attraverso una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dà garanzie che il soggetto gestore avrà l'esperienza ed i requisiti professionali per una gestione efficiente del servizio istituzionale, ma anche per l'attivazione e la promozione di attività integrative volte a valorizzare la struttura stessa;
- c. Dal punto di vista economico una gestione imprenditoriale del servizio potrà garantire al Comune un contenimento dei costi pur garantendo un elevato standard di qualità;
- d. L'affidamento del servizio per la durata di 5 anni (tre anni più eventuale rinnovo di due anni) rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali. Inoltre tale durata consente l'abbattimento del rischio di discontinuità educativa e gestionale connesso a durate inferiori: ciò va a vantaggio innanzitutto dell'utenza grazie alla maggior durata e stabilità nella gestione che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità per la delicatezza delle relazioni. Tale lasso temporale consente una maggior stabilità per le imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata. La durata di 5 anni garantisce altresì una maggior stabilità per i dipendenti delle Imprese che si vedono assicurato per un periodo di anni sufficientemente lungo un preciso impegno occupazionale, senza essere esposti a continui cambi di appalto (con i contenziosi che ne possono conseguire) ed a possibili fuoriuscite dal mercato del lavoro che, anche se in ipotesi non definitive, determinano sempre ricadute molto negative sia sul singolo soggetto che le subisce che sulla collettività tutta che ne sopporta le conseguenze sociali.

Altro elemento su cui si è incentrata l'analisi dell'Amministrazione comunale è quello attinente al criterio di aggiudicazione da individuarsi in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per adeguamento ad

un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m. sia perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti ulteriori rispetto al prezzo a vantaggio di scelte premianti. Pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo; infatti il predetto criterio di aggiudicazione permette di valutare l'offerta sulla base di una proposta progettuale che metta in risalto la collaborazione e l'apporto di particolari competenze da parte di operatori presenti sul mercato, sia su aspetti educativi che gestionali.

A tal proposito ed al fine di perseguire il predetto obiettivo di garanzia della qualità del servizio erogato si propone di suddividere i 1000 punti complessivi riservandone 800 per l'offerta tecnica e solo 200 per l'offerta economica segnalando nel contempo che il criterio di aggiudicazione predetto è quello tradizionalmente in uso per le procedure di gara indette dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

Si evidenzia che la peculiare tipologia del servizio in gara non consente una suddivisione in lotti del medesimo servizio poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: del servizio, infatti, fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

La gestione del servizio di asilo nido comunale di Tione di Trento riguarderà un numero di 35 posti.

Sulla base di quanto fin qui premesso gli uffici comunali, viste le previsioni normative e regolamentari in merito e tenuto conto dell'esperienza passata e di quella di altri Comuni trentini, in collaborazione con l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) hanno predisposto un capitolato speciale di appalto costituito da n. 50 articoli e 3 allegati.

Tale capitolato (che va a costituire - sostituendolo - quello che in passato era chiamato disciplinare del servizio) va a regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il futuro gestore andando a definire, tra gli altri aspetti:

- L'oggetto di appalto;
- Gli obblighi dell'appaltatore e della stazione appaltante;
- Modalità di esecuzione del contratto;
- Le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori;
- Le forme di partecipazione.

Ritenuto di delegare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazioni Appaltante per l'appalto del servizio di gestione indicato in oggetto che provvederà all'espletamento della procedura di gara, con l'adozione del bando

di gara o lettera d'invito, dando atto che agli atti che saranno necessari per la pratica provvederà la Giunta comunale con l'ausilio degli Uffici e del Segretario Generale, che a sua volta procederà agli atti esecutivi nonché ad apportare le modifiche e integrazioni ritenute opportune o necessarie dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta.

La spesa connessa al presente provvedimento è prevista nel bilancio di previsione 2020 e nel bilancio pluriennale 2020-2022 coerentemente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico - finanziaria, sulla base dei costi dell'attuale gestione.

Richiamati:

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- le Direttive 2011/23/UE e 2014/25/EU;
- il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016 avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 59 e 60;
- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm. e ii;
- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- la L.P. 2/2016 e in particolare l'art. 30;
- il Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;
- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvata con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale e considerato la propria competenza ai sensi della normativa in materia (art. 49 C.E.L.), e viste le previsioni del Regolamento comunale dei contratti.

Vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di permettere di procedere con celerità all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi con l'avvio dell'anno educativo 2020-2021; qualora la procedura di gara ed il conseguente affidamento non siano conclusi entro l'01.09.2020, al fine di garantire la continuità del servizio si provvederà con una proroga tecnica, e l'appalto avrà decorrenza dall' 01.09.2021 al 31.08.2024.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciati dal Segretario Generale e dal responsabile del Servizio finanziario, dando atto che non necessita di attestazione di copertura finanziaria.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di affidare a terzi, per le motivazioni e con le modalità indicate in

premessa, il servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Tione di Trento con una capienza massima di 35 posti contemporaneamente;

2. di individuare, come meglio indicato in premessa, il soggetto a cui affidare il servizio di gestione dell'asilo nido comunale mediante l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria sopra soglia di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;.
3. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi con eventuale rinnovo di 2 anni, con decorrenza dall'01.09.2020;
4. di stabilire che, qualora la procedura di gara ed il relativo affidamento non siano conclusi entro l'01.09.2020, al fine di garantire la continuità del servizio, si provvederà con una proroga tecnica e l'appalto avrà decorrenza dall'01.09.2021 al 31.08.2024, con possibile rinnovo fino al 31.08.2026;
5. di approvare il capitolato speciale per l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido, composto di n. 50 articoli e 3 allegati, incaricando la Giunta ed il Segretario Generale ad apportare modifiche e/o integrazioni ritenute opportune o necessarie o dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta e precisando che la Giunta comunale e il Segretario Generale provvederanno con gli atti conseguenti ed esecutivi per quanto necessario al buon fine della pratica;
6. di delegare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazione Appaltante per l'appalto del servizio di gestione indicato in oggetto per tre anni educativi, rinnovabili di altri due anni, che provvederà all'espletamento della procedura di gara;
7. di dare atto che la Giunta provvederà ad assumere l'apposita deliberazione a contrarre approvando con la stessa tutti gli atti necessari per la gara, secondo le indicazioni dell'APAC, compresa la riapprovazione con anche le eventuali modifiche/aggiornamenti necessari del capitolato speciale di gara e dei relativi allegati, incaricando la stessa e il Segretario generale ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora ne emerga la necessità durante la successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;
8. di dichiarare, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire il celere avanzamento della procedura di appalto;

9. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 , comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2,
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL SERVIZIO DI
NIDO D’INFANZIA COMUNALE**

Il servizio è prestato nel rispetto della normativa dei CAM (decreti CAM - ambientali minimi art. 34 d.lgs. n. 50/2016 relativamente ai servizi di pulizia e ristorazione)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 21 febbraio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DIEGO VIVIANI
documento firmato digitalmente

PARTE AMMINISTRATIVA Art. 1 -

Oggetto e finalità dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto la gestione del servizio di nido di infanzia comunale del Comune di Tione di Trento per un numero di **35 posti (capienza contemporanea massima)**.
2. Il Comune non garantisce la copertura di tutti i 35 posti.
3. Per gestione si intende l'organizzazione del servizio di nido di infanzia per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; essa comprende la predisposizione ed attuazione del progetto pedagogico - educativo, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. La titolarità del servizio resta in capo al Comune di Tione di Trento.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la sede di via Durone n. 22 a Tione di Trento.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: organizzazione e gestione del servizio di nido di infanzia nel rispetto di quanto disposto dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. e i., dalle relative deliberazioni attuative, dal regolamento di gestione del nido di infanzia che si intendono automaticamente adeguati ad eventuali nuove o ulteriori norme di settore e regolamenti.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 41 del capitolato tecnico.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a:

- a) mettere a disposizione strutture idonee allo svolgimento del servizio;
- b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
- c) provvedere ad una prima fornitura di materiale didattico e di consumo;
- d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nel successivo art. 13;
- e) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni

subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgenza della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

- f) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione, elaborare la graduatoria;
- g) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- c. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.R. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;

1. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica), le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" e "Oneri specifici del servizio di ristorazione";
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico;
 - a.4) il DUVRI.
 - a.5) l'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
 - a.6) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La durata dell'appalto è stabilita in 3 anni educativi, con decorrenza dal 1° settembre 2020 e scadenza al 31 luglio 2023. Per anno educativo si intende il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 luglio dell'anno successivo.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni economiche e tecniche, per una durata pari a 2 anni educativi. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. La proroga del contratto è stipulata in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica ai sensi di legge.
4. Sono possibili proroghe tecniche richieste dal Comune per ragioni di pubblico interesse che l'appaltatore è tenuto ad accettare.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara; a tale importo deve essere aggiunta l'IVA se dovuta, a termini di legge.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n.
- 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione è pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre – luglio) a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. La fattura o il documento sostitutivo sono emessi dall'appaltatore dopo comunicazione allo stesso delle presenze mensili riferite al mese precedente da parte dell'Ufficio comunale competente. La comunicazione va effettuata di norma entro il 10 del mese. La fattura è emessa sulla base delle presenze mensili e della tipologia di orari delle stesse secondo i prezzi stabiliti in contratto.
3. I pagamenti mensili sono disposti dopo effettuate le verifiche di legge da parte dell'Ufficio comunale competente e previa verifica della regolarità della fattura o dei documenti sostitutivi rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
4. Il pagamento viene effettuato entro 45 giorni dal ricevimento al protocollo comunale della fattura o del documento sostitutivo fiscalmente valido ai sensi di legge.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di corretta esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture mensili vengono emesse al netto della ritenuta predetta.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, al pagamento delle trattenute dello 0,5 e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e degli obblighi di contratto da parte dell'appaltatore. La verifica deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni (scadenza del contratto).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. Il subappalto può essere autorizzato dal Comune, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, solo per le prestazioni riguardanti la pulizia dei locali, arredi, attrezzature e pertinenze concessi in uso e la manutenzione degli impianti da effettuarsi in orario extrascolastico e qualora l'appaltatore abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento,

veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.01.2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell' "*Elenco del personale*", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Tione di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. L'appaltatore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura per la responsabilità civile verso terzi, ivi

compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido di infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze.

4. La polizza R.C. deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, all'attività dell'assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato aggiudicatario e dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

5. I massimali di assicurazione R.C.T. non devono essere inferiori all'importo di € 10.000.000,00.= per sinistro, con il limite di R.C.O. di € 3.000.000,00.= per prestatore di lavoro.

6. L'appaltatore si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini per i danni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido di infanzia) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna.

7. I massimali per la polizza infortuni devono essere previsti nella misura minima di:

- morte € 1.000.000,00.;
- invalidità permanente € 1.000.000,00.;
- diaria da ricovero € 100,00.;
- rimborso spese mediche € 10.000,00.=.

Nella polizza infortuni dovrà essere ricompresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

8. La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio e prima dell'inizio di ogni anno educativo andrà inviata una copia della relativa quietanza di versamento del premio annuale.

9. La mancata trasmissione della/e polizza/e prima dell'inizio del servizio comporta l'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto con facoltà per il Comune, previa diffida, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento danni. Inoltre, la mancata trasmissione della quietanza di versamento del premio annuale entro dieci giorni dalla richiesta espressa del Comune, dà facoltà di applicare la penale massima prevista dall'art. 26 e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 27 del presente capitolato.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dal Comune un'eventuale proroga, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. Qualora si verifichino, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compresa la parte relativa allo svolgimento del servizio di anticipo di orario, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore, tramite PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, sono applicate le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo bambini: € 3.000,00 (*tremila/00*)
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: € 1.000,00 (*mille/00*)
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: € 1.000,00 (*mille/00*)
- d) carenze di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: € 2.000,00 (*duemila/00*)
- e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza € 1.500,00 (*millecinquecento/00*)
- f) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (*cinquecento/00*); dal 31° giorno al 60° giorno euro 1.000,00 (*mille/00*); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (*duemila/00*).

4. Il Comune provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, Il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - o) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali il Comune si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Tione di Trento, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla xx (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Tione di Trento”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Tione di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 32 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese (diritti di segreteria, spese di registrazione, bollo,...) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto (Codice approvato con deliberazione giuntale n. 276/2014 e s.m.).

2. L'appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Tione di Trento segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione del Comune e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia

venuto a conoscenza.

3. In caso di violazione degli obblighi contenuti nel codice da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, nei suoi allegati e nei documenti di gara.

PARTE TECNICA

Art. 35 – Descrizione dell'attività di gestione e condizioni di espletamento

1. La gestione avviene utilizzando i locali destinati a nido di infanzia presso l'immobile ubicato a Tione di Trento in via Durone n. 22, le relative pertinenze, l'area a verde, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti.
2. Per gestione si intende:
 - l'organizzazione del servizio di nido di infanzia ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
 - il servizio di ristorazione;
 - la cura degli spazi;
 - la gestione e l'organizzazione del personale;
 - l'organizzazione interna;
 - l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
 - la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. L'attività di gestione e di amministrazione del servizio dovranno inoltre rispettare quanto previsto:
 - dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm. e dalle relative deliberazioni attuative;
 - dal regolamento di gestione del nido di infanzia sovracomunale;
 - dai decreti CAM – criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 relativamente al servizio di pulizia e ristorazione.

Art. 36 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età come previsto dalla L.P. n. 4/2002, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia.
2. Per l'ammissione al nido d'infanzia si applicano le modalità di iscrizione ed i criteri stabiliti dal Regolamento per la gestione del servizio di nido di infanzia comunale di Tione di Trento e da apposite deliberazioni della Giunta comunale.
3. La graduatoria è predisposta dal Comune di Tione di Trento.

Art. 37 – Rette di frequenza

1. Spetta al Comune la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso. E' fatto divieto all'appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma.
2. In ogni caso di violazione della presente prescrizione, l'Amministrazione procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dall'art. 26. In caso di violazione reiterata della presente disposizione l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.
3. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti alle presenze dei bambini iscritti.
4. Potrà essere concordato tra Comune e appaltatore l'uso ulteriore della struttura da parte del soggetto gestore per servizi ulteriori rispetto a quello previsto dal presente appalto (es. asilo estivo, orario ulteriore o giorni ulteriori, previo accordo con il Comune anche con riferimento all'importo da corrispondere e all'uso ulteriore della struttura); per questi casi l'appaltatore potrà richiedere specifico pagamento da parte dell'utenza.

Art. 38 - Assistenza ed integrazione scolastica

1. Qualora al nido di infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'appaltatore provvede all'assunzione di ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate". Il Comune rimborsa all'appaltatore, per il periodo di ammissione del bambino, le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale: tali spese devono essere adeguatamente documentate. Si precisa che il Comune rimborsa solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che devono essere comunque assicurate dall'appaltatore.

2. L'appaltatore deve inoltre curare i rapporti con le Scuole dell'infanzia del territorio comunale al fine di favorire la continuità didattica ed unitarietà educativa nello sviluppo del bambino. A tale scopo possono essere organizzate visite presso le suddette Scuole dell'infanzia: l'appaltatore può avvalersi per il servizio di trasporto della collaborazione di ditte esterne in possesso dei mezzi idonei al trasporto dei bambini.

Art. 39 – Periodo di apertura e orario del servizio

1. Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine luglio per un totale di undici mesi l'anno.
2. Il nido di infanzia è aperto per 11 mesi a partire dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno educativo, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì); i giorni di chiusura del servizio sono disposti dal Comitato di Gestione del nido, e comunicati al Comune.
3. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido di infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
4. Il servizio erogato in favore degli utenti è di norma del tipo:
 - a) "tempo pieno" con orario 7.30 – 16.30;
 - b) "part-time mattutino" con orario 7.30 – 13.00;
 - c) "part time pomeridiano" con orario 12.30 – 18.00.
5. L'appaltatore deve garantire, qualora richiesto dall'utenza, il posticipo del servizio fino alle ore 18,00, previo il versamento, da parte dell'utenza, e a favore del Comune, di una tariffa mensile stabilita alla Giunta comunale.
6. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario di apertura al pubblico sono stabilite dalla Giunta comunale, su parere del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei genitori e sentito l'appaltatore, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, nel rispetto dell'art. 27 della L.P. n. 2/2016.
7. L'appaltatore assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

Art. 40 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è concesso all'appaltatore, che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile situato in via Durone n. 22.
2. L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
3. In sede di consegna del servizio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione viene compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione al Comune dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti.
4. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
5. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente nonché definita dal presente capitolato.
6. L'appaltatore deve:
 - a) dare attuazione al progetto pedagogico e al progetto educativo presentato in sede di gara;
 - b) promuovere l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido di infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo;
 - c) presentare all'Assemblea dei genitori, prima dell'avvio dell'anno educativo e previa comunicazione al Comune, il progetto pedagogico – educativo;
 - d) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari;
 - e) garantire la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente;
 - f) presentare al Comune, al momento dell'attivazione del nido d'infanzia, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio, con la specifica indicazione dei periodi lavorativi effettuati che danno diritto alla nomina, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione. E' obbligo dell'affidatario comunicare ogni variazione della suddetta nota entro le 48 ore successive riportando tutti i dati di cui sopra;
 - g) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni documentazione o informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio;

- h) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- i) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
- i beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico e sanitario es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria;
 - i beni caratterizzati dall'avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es. tovaglie, lenzuola, coperte, cuscini), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate), materiale didattico, giochi.
- L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra può essere valutata dall'amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
- * L'affidatario deve garantire, al termine del rapporto contrattuale, la riconsegna di una dotazione minima pari a quella fornita dall'Amministrazione comunale all'avvio del servizio, tale da garantire il regolare funzionamento e riapertura di ciascuna struttura;
- j) fornire i generi alimentari ed il materiale igienico – sanitario;
- k) provvedere a mantenere, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;
- l) provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche e didattiche ed apparecchiature varie;
- m) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela della incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. I prodotti di pulizia devono essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. L'appaltatore deve utilizzare prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per l'igiene di cui al D.M. Ambiente 24 maggio 2012;
- n) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.; l'aggiudicatario deve provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo; a tal fine l'aggiudicatario deve effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti;
- o) comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'amministrazione prima dell'inizio del servizio;
- p) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: tinteggiature delle pareti, cerature e decerature annuali di pavimenti e infissi interni, sostituzione vetri, riparazione e sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, registrazione dei serramenti, verniciatura ringhiere e parapetti, manutenzione giochi in giardino, spurghi fognature, pulizia e svuotamento griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti, sgombero neve, sostituzione di lampade ed in generale tutte le manutenzioni che possono essere effettuate sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria;
- q) provvedere alla manutenzione degli impianti: aria, riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rivelazione fumi) idrico-sanitario, di irrigazione (che deve essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.
- r) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e delle aree esterne alle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- s) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, rifiuti, utenze telefoniche, compreso l'accesso alla rete internet, e per il contratto di manutenzione dell'ascensore. L'affidatario deve provvedere ad intestare tutte le utenze a proprio carico, fatta eccezione per l'energia

elettrica i cui costi saranno rimborsati annualmente al Comune entro 30 giorni dalla specifica richiesta, così come i costi del contratto di assistenza ascensore;

- t) sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili.
- u) assicurare la presenza, per tutta la durata dell'affidamento, di una struttura operativa sul territorio del Comune o della Provincia di Trento, da attivare eventualmente anche a partire dalla data di avvio del servizio.
- 7. L'appaltatore, al termine dell'affidamento, deve riconsegnare l'immobile, gli arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.
- 8. L'appaltatore assicura la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. Si rende inoltre disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi rivolti alla prima infanzia, concordandone con il Comune modalità e condizioni.

Art. 41 – Obblighi a carico del Comune

- 1. Il Comune provvede a:
 - a) mettere a disposizione strutture idonee allo svolgimento del servizio;
 - b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
 - c) provvedere ad una prima fornitura di materiale didattico e di consumo;
 - d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'apposito articolo;
 - e) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgenza della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
 - f) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione, elaborare la graduatoria;
 - g) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 42 – Corrispettivo

- 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
- 2. Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore.
Tale corrispettivo è dovuto in proporzione all'effettivo svolgimento del servizio.
Il corrispettivo sarà determinato come segue:
 - a) una quota forfetaria relativa a 15 bambini iscritti a tempo pieno come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
 - b) una quota mensile per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero sopra citato e fino al numero massimo di posti disponibili (pari a 35 posti contemporanei), come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore e articolata in relazione alle seguenti fasce di iscritti:
 - da 16 bambini iscritti a 25;
 - da 26 bambini iscritti alla capienza massima.
- 3. Il corrispettivo inoltre sarà differenziato secondo la seguente tipologia di frequenza: a tempo pieno/a tempo pieno prolungato/a tempo ridotto mattino/a tempo ridotto pomeriggio.
- 4. Il numero di iscritti si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti.
- 5. L'importo corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.
 - Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, in relazione all'articolazione dell'orario e/o delle

giornate in cui viene offerto il servizio, mantenendo fermo il costo del servizio salvo diverso accordo con l'appaltatore, applicando comunque le condizioni economiche derivanti dall'offerta presentata in sede di gara.

5. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non può essere superiore alla massima capienza della struttura. La quota mensile viene corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdettato entro il 15° giorno del mese.

6. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o per cause imputabili all'affidatario, la quota mensile per ogni posto occupato viene proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

7. In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.

9. A partire dalla seconda annualità educativa il corrispettivo è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno solare precedente. La variazione annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale.

Art. 43 – Attività di ristorazione

1. L'appaltatore gestisce direttamente il servizio di ristorazione. In casi di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio di ristorazione, per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità, previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.

2. I pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati presso i locali cucina del nido di Tione di Trento.

3. L'appaltatore è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CEE 852/2004 e relative disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CEE 178/2002.

4. Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si deve fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.

5. Deve altresì essere rispettato il Regolamento UE 1169/11 sulla etichettatura e sulla presenza di allergeni.

6. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. con deliberazione n. 27 di data 20.01.2017 in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dell'allegato 1) del presente capitolato *"Oneri specifici del servizio di ristorazione"* in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1737 di data 20.10.2017 in quanto compatibile.

7. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 dell'allegato 1.

8. In caso di comprovati motivi, il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati nei quali si sono verificati problemi di salute pubblica.

9. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di gelatine animali.

10. L'appaltatore deve approvvigionarsi da fornitori di propria scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione dei prodotti locali e della biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.

11. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal DECRETO ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF e alle successive modifiche ed integrazioni.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

Art. 44 - Responsabilità

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido d'infanzia sotto il

profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

2. La gestione del servizio è effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato.

Il Comune è così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

4. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare. L'appaltatore risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento.

Art. 45 – Organi di partecipazione e gestione

1. A norma del vigente Regolamento di gestione del nido di infanzia comunale di Tione di Trento, gli organi di partecipazione e gestione sono:

- il Comitato di Gestione;
- l'Assemblea dei genitori.

Per favorire il funzionamento di tali organi, quando previsto o richiesto, l'appaltatore assicura la partecipazione del proprio personale.

Art. 46 – Personale dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata del contratto, uno psicologo o un pedagogo con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a sei anni.

2. L'appaltatore deve inoltre mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata del contratto, un coordinatore/trice pedagogico/a con esperienza minima biennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni. Il coordinatore/trice pedagogico/a deve garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 6 ore settimanali, negli orari e secondo le modalità indicate in sede di offerta.

3. L'appaltatore deve individuare all'interno della propria organizzazione una persona referente per l'esecuzione del contratto, che tenga i rapporti con il Comune. Lo stesso deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove elegge il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

4. L'appaltatore deve inoltre mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata del contratto, un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatore/trice o come coordinatore/trice in servizi socio educativi per l'infanzia. Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge: attività organizzative e gestionali in coerenza con il progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara, coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro; riferimento per i genitori dei bambini iscritti; ove previste, condizione/promozione/sviluppo di eventuali ulteriori attività previste dal regolamento concordate con l'amministrazione.

5. L'appaltatore deve garantire la presenza di personale in base ai parametri educatori-bambini di cui alla normativa provinciale, e precisamente:

- una unità di personale educativo ogni sei bambini frequentanti al di sotto dei 18 mesi;
- una unità di personale educativo ogni nove bambini frequentanti al di sopra dei 18 mesi;
- una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini frequentanti;
- una unità da adibire ai servizi di cucina.

6. I parametri di cui al precedente paragrafo si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica della vigente normativa.

7. Il rapporto personale educativo – bambini deve essere garantito secondo i parametri indicati, durante tutto l'orario di apertura del servizio. La sostituzione del personale deve avvenire con personale di corrispondente qualifica e professionalità ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 4/2002 e s.m. e dalle relative deliberazioni attuative e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

8. Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo deve

rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

9. Il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido di infanzia deve essere dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi di infanzia così come previsti dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e sue disposizioni attuative.

10. Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale inerente al servizio assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'affidatario.

11. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'affidatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.

12. Il personale impiegato nella gestione del servizio adotta comportamenti e abbigliamento corretti ed adeguati alla funzione svolta, e l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, l'allontanamento dalla struttura di personale il cui comportamento non sia tale.

*13. L'appaltatore deve garantire l'immediata identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

Art. 47 - Coordinamento pedagogico

1. Lo psicologo o il pedagogista consulente dell'appaltatore mantiene costanti rapporti con i competenti funzionari provinciali nell'ambito del coordinamento pedagogico dei nidi di infanzia nella Provincia di Trento allo scopo di:

- programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
- effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
- concordare i progetti di formazione ed aggiornamento del personale;
- segnalare necessità e problematiche rilevate all'interno della struttura;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali.

Art. 48 - Formazione del personale

1. L'appaltatore si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.

2. Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune.

3. L'appaltatore può attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alle prestazioni di lavoro.

4. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione anche eventualmente promosse e realizzate dal Comune.

Art. 49 - Attività di controllo, verifiche sul servizio e valutazione

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento, attraverso il responsabile del servizio di merito o suo incaricato, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. Il Comune evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al Comune, nei tempi e nei modi da esso specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. L'appaltatore si impegna inoltre ad agevolare il controllo dell'Azienda Sanitaria competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

4. Il Comune si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 50 - Progetto pedagogico - educativo

2. L'appaltatore si impegna a presentare, discutere e definire annualmente con il Comitato di gestione le linee pedagogiche ed educative del nido di infanzia, presentate in sede di offerta, che devono essere prontamente trasmesse per le verifiche di competenza al Comune.

3. Tutto il personale operante nel nido di infanzia, costituito in gruppo di lavoro, partecipa unitariamente alla funzione educativa, concorrendo, secondo le rispettive competenze, a programmare e organizzare l'attività del nido.

4. Spetta al personale educativo definire annualmente il progetto pedagogico - educativo.

ONERI SPECIFICI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ARTICOLO 1 Finalità

L'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla legge provinciale 13/2009, art. 1, lettera a) promuove l'impiego di prodotti di qualità riconosciuta e certificata, biologici ed a basso impatto ambientale, nella consapevolezza che il servizio di ristorazione scolastica può costituire oggi un importante strumento di diffusione - nei diversi ordini di istruzione interessati dalla sua erogazione - dei principi fondamentali dell'educazione al corretto stile nutrizionale, destinati ad accompagnare l'individuo nell'intero arco dell'esistenza, delineando le sue abitudini di consumo e contribuendo ad instaurare un corretto rapporto con il cibo gettando le basi, quindi, ad un sano stile di vita.

La sana alimentazione, fondata su scelte di diete bilanciate e prodotti salubri, costituisce un determinante di salute per la singola persona per la comunità ed impatta positivamente anche sull'ambiente, concorrendo sia alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti a basso impatto ambientale sia allo sviluppo economico dei territori, incentrato sulle relative risorse e potenzialità naturali.

Pertanto, espressioni come certificazione di qualità, tracciabilità di filiera, sicurezza e tipicità alimentare, sostenibilità ambientale costituiscono aspetti centrali di queste direttive.

Per questa via è possibile far maturare un positivo atteggiamento nei confronti della sicurezza alimentare e dell'ambiente in cui si produce e si consuma, così come previsto dalle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica - Min. Salute 29/4/2010" e dalle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana - Min. Istruzione, Università e Ricerca 14/10/2011" e dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare di cui alla deliberazione giunta 27/2017.

In tale contesto diviene conseguentemente di interesse:

- a) L'offerta di specifici prodotti (Biologici, DOP, IGP, STG-marchio Qualità Trentino, integrati, tipici, tradizionali) e di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per alimenti prodotti in mercati esteri, mentre è tassativamente vietato l'uso di alimenti geneticamente modificati (OGM);
- b) il contenimento degli impatti ambientali legati alle modalità di trasporto delle merci impiegate nella ristorazione. In tal senso costituiscono ulteriore interesse, a parità di altre condizioni, le scelte di approvvigionamento dei prodotti alimentari a basso impatto ambientale come declinato dal Programma provinciale ed a filiera corta, cioè i prodotti che abbiano viaggiato poco e subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla mensa scolastica.

ARTICOLO 2 Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti, crudi o cotti, dovranno essere conformi:

- 1) ai requisiti chimico-fisico-microbiologici previsti delle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate
- 2) alle specifiche tecniche merceologiche di cui all'Allegato Piano alimentare, delle presenti direttive

Come specificato nelle premesse, i menu realizzati dalla ristorazione scolastica devono promuovere l'utilizzo di specifici prodotti (biologici, DOP, IGT, STG - Marchio Qualità Trentino, a lotta integrata, tipici, tradizionali) nel rispetto della stagionalità mentre è tassativamente vietato l'uso di alimenti geneticamente modificati (OGM).

La fornitura di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per alimenti non reperibili nel mercato locale è indicata nel predetto allegato A.

ARTICOLO 3 Iniziative ispirate alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile

Si intende contribuire al sostegno della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la richiesta di fornitura dei prodotti con le caratteristiche stabilite nell'Allegato A succitato e con le caratteristiche vincolanti riguardanti i metodi di coltivazione adottati, di seguito riportati, ove viene stabilito, per ciascuna categoria di alimentari, il criterio di qualificazione del prodotto e la percentuale di incidenza minima della fornitura qualificata rispetto al totale del peso della fornitura per la medesima categoria. In merito al tema trovano quindi applicazione le specifiche tecniche derivate dai CAM per i servizi di ristorazione collettiva

individuati dal DM 25 luglio 2011 in GURI S. Gen. 21 settembre 2011, allegato 1, punto 5.3 - Specifiche tecniche di base, come stabilito dall'art. 34 del Codice dei Contratti, e come trasposti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 recante "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare".

- A) Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine:

% peso sul totale	Tipologia di produzione	Norme di riferimento
In misura prevalente oppure, se insufficienti, prodotti a basso impatto ambientale	produzione biologica	Regolamento 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi
10%	prodotti IGP, DOP, STG nonché prodotti di qualità riconosciuta e certificata ad es. Marchio Qualità Trentino	Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006)
	produzione integrata	Norma UNI 11233:2009
	prodotti tipici e tradizionali	Art. 2, 3 del DM 8 settembre 1999, n. 350

Uova: la quota non proveniente da allevamenti biologici deve provenire da allevamenti all'aperto a norma CAM succitato.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità" rappresentati, in termini indicativi, nell'Allegato A. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

NB: in ogni caso per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

- B) Carne

% peso sul totale	Tipologia di produzione	Norme di riferimento
In misura prevalente oppure, se insufficienti, prodotti a basso impatto ambientale	produzione biologica	Regolamento 834/2007/CE
12,5%	prodotti IGP, DOP,	norma UNI 11233:2009
	prodotti tipici e tradizionali	Art. 2, 3 del DM 8 settembre 1999, n. 350

NB: in ogni caso per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

C) Pesce

% peso sul totale	Tipologia di produzione	Norme di riferimento
In misura prevalente oppure, se insufficienti prodotti a basso impatto ambientale	Acquacoltura biologica o pesca sostenibile	Regolamento 834/2007/CE – Criteri di certificazione MSC Marine Stewardship Council o equivalenti
10%	prodotti IGP, DOP o di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio Qualità Trentino),	norma UNI 11233:2009 disciplinari certificati di qualità

Il pesce somministrato, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

NB: in ogni caso per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua di rete eventualmente microfiltrata.

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, uno o più prodotti previsti nel presente allegato ovvero offerti dall'aggiudicatario ditta, non fossero disponibili sul mercato, essi saranno momentaneamente sostituiti con prodotti convenzionali al fine di evitare la mancata erogazione del pasto.

In ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà documentare adeguatamente le condizioni, indipendenti dalla propria volontà, che hanno portato alla mancata fornitura. In tal caso la medesima ditta ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante l'elenco dei prodotti di cui non è stato possibile approvvigionarsi nel determinato giorno. La ditta inoltre dovrà provvedere al recupero della periodicità e quantità della fornitura, nei tempi più brevi possibili.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non comunichi la momentanea mancanza dei prodotti di cui trattasi ovvero il mancato recupero della fornitura, verranno comminate le penali di cui al successivo art. 8.

Verifica (per tutti i prodotti di cui alle precedenti tabelle A) B) e C)

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ad es. Marchio Qualità Trentino per cui si rinvia al sito <http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/come-ottenere-la-licenza-duso-del-marchio-qualita-trentino/>).

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

Per quanto attiene alle ulteriori specifiche tecniche obbligatorie per la presente procedura, si recano di seguito i riferimenti dei Criteri Ambientali Minimi per ogni ulteriore ambito,

Requisiti	Specifiche tecniche DM 25/07/2011 allegato 1
Requisiti dei prodotti carta tessuto	paragrafo 5.3.2
Trasporti	paragrafo 5.3.3
Consumi energetici	paragrafo 5.3.4
Requisiti degli imballaggi	paragrafo 5.3.6
Gestione dei rifiuti	paragrafo 5.3.7
Gestione dei rifiuti	Paragrafo 5.3.8
Pulizia dei locali	L'aggiudicatario dovrà utilizzare prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per l'igiene di cui al DM 24 maggio 2012

ARTICOLO 4 Prestazioni della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria deve assicurare con oneri a proprio carico, fermi i CAM ricordati al precedente articolo 3:

- L'acquisto e il trasporto dei prodotti alimentari; il loro stoccaggio nei magazzini/depositi delle mense, con l'assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o al loro naturale deterioramento;
- la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti presso il nido di infanzia secondo quanto indicato nell'allegato A e a quanto previsto in sede di offerta;
- l'aggiornamento periodico (almeno con frequenza semestrale) all'Amministrazione della stima quantitativa dei prodotti alimentari e della tipologia prevista in sede di offerta, con le disponibilità delle materie prime in riferimento a quanto contenuto nell'allegato A sezione "QUALITÀ MERCEOLOGICA DEGLI ALIMENTI" e nell'offerta e la relativa rendicontazione delle quantità fornite; in particolare il rapporto semestrale dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007/10). Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità;
- una modalità alternativa per garantire l'erogazione dei pasti in casi di criticità della prestazione ordinaria;
- la predisposizione giornaliera delle sale mensa, compreso l'allestimento dei tavoli con tovaglie e tovaglioli di carta, la rigovernatura giornaliera delle sale mensa, la pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la pulizia generale dei locali.

La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre:

1) per quanto riguarda la prestazione del servizio a garantire:

- a) il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta, come meglio specificato nell'allegato A "Piano alimentare"; la ditta aggiudicataria deve produrre un piano di autocontrollo e darne copia all'Amministrazione che potrà richiedere le integrazioni necessarie. La ditta aggiudicataria nomina il responsabile del Piano di Autocontrollo, il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile in ogni singola struttura seguendo una specifica check-list per il monitoraggio della sicurezza alimentare e, gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario e deve trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo all'Amministrazione.
- b) il confezionamento dei pasti in giornata o nel giorno immediatamente antecedente il loro consumo per i soli piatti che, per i tempi di preparazione, non possono essere confezionati in giornata; questi dovranno essere autorizzati all'inizio di ogni anno scolastico, dopo la predisposizione della tabella dietetica. E' da escludere l'uso di vivande precotte, preconfezionate e surgelate, fatte salve le ipotesi specifiche previste nell'Allegato A Piano alimentare;
- c) la conformità alla grammatura, alla qualità merceologica e ai principi nutrizionali previsti nelle disposizioni contenute nell'allegato A Piano alimentare;
- d) la predisposizione dei menù che rispettino le indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e i L.A.R.N (Livelli di assunzione raccomandata di Nutrienti), articolati su due stagioni e cinque settimane a rotazione, nel rispetto delle previsioni contenute nell'allegato A "Piano alimentare" e di quanto indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario;
- e) il rispetto del menù giornaliero; l'adozione di variazioni che si rendessero necessarie ai menù potranno avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione e comunque sempre nel rispetto dei principi nutrizionali fondamentali;
- f) l'esposizione della lista ingredienti in posizione facilmente leggibile dai genitori;
- g) i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali e rispettare i "calendari di stagionalità proposti dalla ditta aggiudicataria. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.
- h) la somministrazione, previo accordo con l'Amministrazione e senza ulteriori oneri per il medesimo e per gli utenti del servizio, di pietanze alternative come specificato al punto 4 e al punto 5 dell'allegato A.
- i) le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali cucina, sala e magazzino/deposito, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
- j) la rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all'uopo predisposti, con l'osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito Comunale e delle relative modalità gestionali; inoltre sono a carico della ditta aggiudicataria le spese (compreso l'acquisto degli involucri necessari allo smaltimento) relative alla tassa o tariffa sui rifiuti ed eventuali sanzioni connesse ai rifiuti dalla stessa prodotti, al tributo comunale sui servizi (Tasi), se dovuto, ed eventuali altre tasse, tariffe o tributi istituiti dopo l'aggiudicazione;
- k) la fornitura della documentazione giustificativa necessaria al fine di permettere all'Amministrazione l'applicazione del Reg. CE 657/2008 e s.m.i (applicativi del Reg. CE n. 1234/2007), riguardante il recupero di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli alunni/studenti delle scuole; in particolare la ditta sarà tenuta a fornire : le fatture/bolle intestate alla ditta aggiudicataria che devono recare la dicitura che trattasi di prodotti destinati alle mense scolastiche di riferimento della gestione associata di cui fa capo l'Amministrazione, includendo solo i prodotti lattiero caseari acquistati per la preparazione dei pasti o merende; devono indicare la relativa percentuale di grasso sulla sostanza secca e devono essere regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova di pagamento. Inoltre tali prodotti devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e sono muniti della prescritta bollatura sanitaria (direttiva CEE 92/46 e s.m.i).

2) per quanto concerne terzi ad assumere:

- a) ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario.
La Ditta è tenuta a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere indicate le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari;
- b) ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti la preparazione, il confezionamento

e la distribuzione dei pasti;

c) ogni responsabilità in merito all'inosservanza del divieto di fumo come disposto dall'art. 22 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm.;

d) ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente allegato; in particolare l'impresa si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei prodotti, sia all'interno che all'esterno di locali, anche per fatto dei subappaltatori.

In ordine a tale ultimo punto c) è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito ad integrazione di quanto già previsto in capitolato. In particolare la polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

3) per quanto concerne i locali, gli arredi e le attrezzature ad assumere:

a) l'onere della conservazione e della custodia con cura e diligenza, come previsto dagli artt. 1766 e seguenti del codice civile, di quanto affidato a titolo gratuito dall'Amministrazione per l'espletamento del servizio;

b) l'onere relativo alle manutenzioni e alle utenze, secondo quanto indicato in capitolato;

c) l'onere relativo alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ivi compreso il pagamento delle relative imposte e tasse comunali;

4) per quanto attiene all'informazione all'utenza:

all'inizio di ogni anno educativo la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alle famiglie la copia del menù preventivamente concordato con l'Amministrazione, unitamente ad un fascicolo informativo sulla tipologia dei pasti forniti, sulle modalità della loro preparazione, sulla provenienza dei prodotti impiegati e sulla composizione dei menù dal punto di vista dietetico e nutrizionale.

ARTICOLO 5 Autocontrollo e controllo della qualità

La Ditta aggiudicataria deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi dei Regolamenti CE in materia di igiene e sicurezza degli alimenti nn. 852-853 del 2004, del Regolamento CE n. 2073/2005 e del D. Lgs. n. 193/2007 e successive modificazioni.

Pertanto la ditta aggiudicataria:

- deve consentire l'accesso alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità del processo e del prodotto.
- è tenuta ad informare tempestivamente delle visite ispettive degli organi di controllo ove vengano rilevate non conformità alle norme vigenti, trasmettendo altresì la documentazione attinente le azioni correttive adottate per la risoluzione.

La Ditta deve quindi comunicare il nominativo del responsabile aziendale per la sicurezza igienico-sanitaria, individuato all'interno del proprio organico.

ARTICOLO 6 Analisi di controllo

La ditta aggiudicataria deve procedere all'esecuzione delle analisi, come programmate nel rispetto del Reg. CE n. 2073/05 e successive modifiche.

I costi delle analisi sono a completo carico della ditta. E' fatto obbligo alla ditta di applicare, in caso di anomalia, le opportune azioni correttive idonee, dandone comunicazione.

ARTICOLO 7 Campionatura rappresentativa del pasto

La ditta è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, del pasto alternativo al menù base e del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle variazioni, nel luogo di produzione dei pasti. Tali campioni, con almeno 100 gr di prodotto a portata, vanno posti in contenitori/sacchetti sterili forniti dalla ditta stessa, muniti di etichetta recante la data di preparazione, il contenuto, il nome del cuoco responsabile della preparazione; conservati a +2/+4°C per 72 ore in un a zona identificabile con un cartello

riportante: "Alimenti appartati per eventuale verifica". I campioni delle preparazioni del venerdì devono essere mantenuti sino al martedì della settimana successiva.

ARTICOLO 8 Penali

Qualora vengano accertate a carico della ditta aggiudicataria inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente allegato e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione potrà applicare penali nei confronti della ditta stessa.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi:

1° livello (inadempienza lieve) euro 250,00

- per ogni caso di ritardo di oltre 15 minuti nella somministrazione dei pasti;
- per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari, come previsto da normativa vigente;
- per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta;
- per ogni caso di mancato rispetto del monte ore settimanale previsto in sede di offerta;
- per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nel Piano alimentare (allegato B al presente capitolato);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;
- per ogni altra lieve inadempienza riscontrata dall'Amministrazione;

2° livello (inadempienza media) euro 500,00

- per ogni caso di mancata conservazione dei campioni come indicato nel presente capitolato;
- per ogni mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo;
- per ogni rilevamento di mancata effettuazione delle manutenzioni previste nel presente allegato;
- per ogni mancato rispetto di quanto previsto dal presente allegato e di quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della normativa vigente;
- per il mancato rispetto delle modalità di preparazione e somministrazione previste dal presente allegato;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati;
- per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste dal presente capitolato;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro";
- per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al capitolato;
- per ogni altra inadempienza media riscontrata dall'Amministrazione;
- non rispondenza tra la merce consegnata e la denominazione riportata sulla bolla di consegna;
- etichettatura mancante o non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente capitolato;
- mancata comunicazione della non fornitura di prodotti BIO, a lotta integrata, a Km zero, a filiera corta;

3° livello (inadempienza grave) euro 1.000,00

- per ogni dieta speciale non correttamente preparata o non personalizzata;
- per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata fornitura degli stessi riservandosi l'Amministrazione di richiedere un piatto freddo alternativo; per difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate;
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant'altro previsto dalle vigenti leggi e dalla documentazione personalizzata per ogni struttura;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la

dicitura "da consumarsi entro";

- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal capitolato;
- per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e/o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni derrata non conforme alle Specifiche merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di stoccaggio;
- per ogni caso di riciclo;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata riscontrata dall'Amministrazione
- mancato rispetto delle prescrizioni dietetico-sanitarie

* 4° livello (inadempienza molto grave) euro 2500,00 *

- per ogni caso di destinazione dei locali affidati alla ditta ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l'obbligo da parte della ditta di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;
- per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni;
- per ogni altra inadempienza "molto grave" riscontrata dall'Amministrazione;
- errata somministrazione di dieta speciale.

L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

L'ammontare delle penali non potrà superare la misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

L'ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà a scelta dell'Amministrazione essere direttamente trattenuta all'atto del pagamento o, qualora necessario, sulla cauzione.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.

La ditta aggiudicataria per qualsiasi questione inerente il servizio prestato si rapporta unicamente con l'Amministrazione alla quale in particolare competono la diretta valutazione e le risposte alle richieste e/o segnalazione che pervengono dalle famiglie, dalle eventuali Commissioni mensa, confrontandosi con la ditta aggiudicataria per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 9 Iniziative ispirate ad esigenze socio-educative

In conformità a quanto eventualmente indicato in sede di offerta tecnica dall'aggiudicatario, viene diffusa la promozione della salute e dell'educazione alimentare attraverso l'organizzazione, a carico della ditta aggiudicataria, di iniziative informative e culturali che, prendendo a spunto le dinamiche storico-geografiche e gli sviluppi nelle colture dei prodotti alimentari a filiera trentina ed a basso impatto ambientale, accrescano la consapevolezza e l'importanza di una alimentazione sana, soprattutto nell'età evolutiva.

Le iniziative possono utilmente prevedere il coinvolgimento e la partecipazione diretta di produttori/allevatori locali quali testimonial delle tradizioni.

ARTICOLO 10 Oneri a carico della Amministrazione aggiudicatrice

- a) la messa a disposizione gratuita dei locali ospitanti i servizi di mensa;
- b) la messa a disposizione in uso gratuito delle attrezzature e degli arredi necessari all'espletamento dei servizi, secondo apposita elencazione fornita. Le attrezzature e gli arredi presenti in ciascuna mensa non potranno essere dislocati presso altre strutture dalla ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 11 Monitoraggio e controllo da parte della stazione appaltante

La vigilanza sul servizio di ristorazione compete alla stazione appaltante per tutto il periodo dell'appalto, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, con le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, controlli sulla conduzione del servizio, sull'igiene dei locali,

sulla qualità delle derrate impiegate allo scopo di accertare la loro rispondenza alle norme stabilite dal presente allegato e dal capitolato.

Durante le operazioni di controllo la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria; consentirà in ogni momento il libero ingresso ai locali e magazzini interessati all'organizzazione e gestione delle prestazioni di cui trattasi; fornirà i chiarimenti necessari e su richiesta la documentazione relativa.

Il personale incaricato della vigilanza stende, a seguito di ciascun controllo, una relazione scritta –verbale. In caso di rilievi, copia dei verbali sarà inviata agli organi di controllo.

ARTICOLO 12 Comitato tecnico

E' facoltà dell'amministrazione nominare un comitato tecnico multidisciplinare* cui affidare il compito di coordinare, verificare e valutare lo svolgimento del servizio di ristorazione.

ARTICOLO 13 S.C.I.A., D.I.A., Autorizzazioni

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione l'Impresa deve inoltrare al Comune la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), rispettivamente, per l'inizio dell'attività di somministrazione e per la registrazione presso l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S. e verificare l'esistenza, o eventualmente acquisire, tutte le necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa dovrà inoltre possedere all'inizio delle attività il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il contratto con ditta autorizzata al ritiro degli oli esausti. Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dall'Amministrazione per la verifica della conformità del servizio.

L'Impresa deve altresì provvedere all'apertura di posizione presso la Camera di Commercio di Trento e al pagamento del relativo diritto annuale di iscrizione.

Allegato A - Piano alimentare

1. Requisiti e definizioni
2. Calendario prodotti orticoli richiesti
3. Calendario prodotti frutticoli richiesti
4. Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari
5. Grammature
6. Menù
7. Diete particolari

1. REQUISITI E DEFINIZIONI

A) REQUISITI DI PROCESSO/DI PRODOTTO

- Tutti i prodotti devono essere conformi alle relative normative vigenti in tema di sicurezza alimentare (pacchetto igiene).
- Ogni prodotto deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine. I valori devono essere conformi al Reg. CE 2073/05 e s.m.i.
- E' vietato l'uso di alimenti modificati geneticamente (OGM).
- Il confezionamento deve garantire un'adeguata protezione del prodotto.
- La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati né con segni di incuria dovuti all'impilamento e al facchinaggio.
- Per tutti i prodotti confezionati la shelf life residua alla consegna deve essere pari al 70%, ad eccezione dei prodotti freschissimi, con shelf life inferiore ai 10 giorni, per i quali la predetta percentuale è ridotta al 50%.

PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

In base ai Regolamenti Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008 e al D. Lgs. 220/95, si intende per prodotto biologico un prodotto ottenuto mediante particolari metodi di produzione a livello delle aziende agricole, i quali implicano soprattutto restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzo di fertilizzanti o antiparassitari. La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

- processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici, praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca ed escludono l'uso di OGM;
- limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni a fattori di produzione provenienti da produzione biologica, sostanze naturali o derivate da sostanze naturali, concimi minerali a bassa solubilità;
- la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. Tali normative si riferiscono a:
 - prodotti agricoli vivi o non trasformati;
 - prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
 - mangimi;
 - materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

I prodotti BIOLOGICI (con % BIO non inferiore al 95%) devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni:

- a) indicazioni che suggeriscano all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione biologica: in italiano BIOLOGICO, ma anche abbreviazioni quali: BIO, ECO;
- b) indicazione che il prodotto è stato ottenuto od importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo;
- c) menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato.
- d) logo comunitario ed indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE», «Agricoltura UE/non UE» (obbligatorio dal 1/7/2010).

Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei singoli prodotti rimane valido quanto stabilito dai Reg. CE specifici.

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.)

Denominazione d'origine, è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata". (Reg. CE n. 510/06, art. 2. Per i vini si faccia riferimento al D. Lgs. 61/10).

PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)

- Indicazione geografica; è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
 - come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
 - del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
 - la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata". (Reg. CE n. 510/06, art. 2. Per i vini si faccia riferimento al D. Lgs. 61/10).

PRODOTTI S.T.G. – Specialità Territoriale Garantita:

Questo marchio di origine è volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali, secondo quanto disciplinato dal regolamento CE n. 509/2006. si tratta di prodotti agricoli e alimentari che hanno una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona. Per quanto attiene al Marchio Qualità Trentino si rinvia ai riferimenti riportati all'articolo 3 di questo allegato.

PRODOTTI DA AGRICOLTURA INTEGRATA

La produzione integrata (PI) è un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, che prevede l'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione per ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull'ambiente o sulla salute dei consumatori. In particolare vengono richiamate le disposizioni della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari".

B) ALTRI REQUISITI E DEFINIZIONI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

Prodotti agroalimentari tradizionali, sono quelli "le cui procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo" e sono presenti all'interno dell'"Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali" pubblicato annualmente a cura del Ministero per le Politiche Agricole (D.Lgs. n° 173/98, D.M. 350/99).

ALTRI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI:

Per tipico si intende tutto ciò che un determinato territorio veicola al prodotto rendendolo "unico" e non riproducibile con le stesse caratteristiche in altri luoghi. Il concetto di tipico non può quindi essere attribuito schematicamente a ciò che si produce in una certa area e, quindi, considerarlo semplice sinonimo di locale. Il concetto di prodotto agroalimentare tipico esclude, quindi, la possibilità che lo stesso prodotto possa essere rinvenuto con le stesse caratteristiche in altre aree, perché comprende alcune caratteristiche peculiari, che vanno dalla sua collocazione all'interno della tradizione e della cultura locale, alla localizzazione geografica dell'area di produzione, alla qualità della materia prima e alle tecniche di produzione.

PRODOTTI DELLA FILIERA TRENTINA O INTERAMENTE TRENTINA

I prodotti di filiera trentina sono quelli i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati e confezionati in Trentino. I prodotti di filiera interamente trentina sono quelli i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati, confezionati e distribuiti da piattaforme interamente trentine.

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

La definizione è riportata nel Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare di cui alla deliberazione giunta 27/2017, al paragrafo "Definizione di prodotti a basso impatto ambientale e calcolo della Carbon Footprint":

L'art. 2, comma, 1, lettera a) della legge provinciale 13/2009 individua i prodotti "a basso impatto ambientale" come i "prodotti agricoli e agroalimentari e bevande per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni inquinanti prodotte dal trasporto di tali prodotti dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo". L'art. 4, comma 2, lettera b), demanda a questo programma il compito di precisare, tra l'altro, il concetto di "a basso impatto ambientale" ... individuando una soglia massima 7 riguardante le emissioni di gas ad effetto serra conseguenti al trasporto dei prodotti e stabilendo le modalità per il calcolo della predetta soglia". A seguito della novella legislativa di cui all'articolo 16 della legge provinciale 9/2014, nella definizione di prodotti a basso impatto ambientale è stato, dunque, valorizzato il riferimento ad una soglia di emissioni inquinanti legata al trasporto e superata la quale un prodotto o una bevanda non possono essere qualificati a basso impatto ambientale. In tal senso, la definizione normativa ricomprende i prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti agroalimentari provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime o di prima trasformazione delle stesse posti ad una distanza, misurata su strada, non superiore a 70 km di raggio dal luogo di consumo o quei prodotti per i quali è dimostrato che la quantità di emissioni prodotte col trasporto, calcolate come media annua, è inferiore o equivalente alla quantità delle emissioni prodotte da un mezzo di trasporto su gomma che percorre 70 km di raggio. In tal caso: - il quantitativo di emissioni di CO2 derivanti dal trasporto (Carbon Footprint) dovrà essere attestato limitatamente ai prodotti il cui peso complessivo è superiore al 10% del totale della fornitura; - il calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere effettuato in base alle norme UNI in materia quali, ad esempio, UNI EN 16258:2013 e UNI ISO/TS 14067:2013; - il mezzo di trasporto su gomma da prendere come parametro di riferimento è l'autocarro 2 assi, almeno euro 4, a gasolio, di peso complessivo pieno carico in ordine di marcia 50 quintali".

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA SOCIALE

L'agricoltura sociale (Legge 381/91) è un concreto esempio di multifunzionalità, che si realizza quando l'azienda, congiuntamente alla produzione agricola, produce beni e servizi per il mercato o nell'interesse collettivo. Utilizza i fattori produttivi dell'azienda agricola per garantire servizi alla persona, intervenendo a sostegno delle fasce più deboli della popolazione: soggetti con disabilità fisiche e psichiche, con problemi di dipendenze, detenuti ed ex detenuti, giovani in difficoltà.

Per l'Unione Europea è "il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare".

Tra questi prodotti si elencano a titolo esemplificativo:

- Prodotti da aziende che integrano la disabilità (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Prodotti da aziende che integrano il lavoro dei detenuti (Legge 22 giugno 2000 n. 193 - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);
- Prodotti provenienti da terreni confiscati alla criminalità, grazie alla legge di iniziativa popolare 109/96.

PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE

Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori.

Obiettivi del Commercio Equo e Solidale, secondo la "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale" sono:

1. Promuovere migliori condizioni di vita nei Paesi economicamente meno sviluppati, rimuovendo gli svantaggi sofferti dai produttori per facilitarne l'accesso al mercato.
2. Tramite la vendita di prodotti, divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo.
3. Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto e valorizzazione delle persone.

4. Promuovere i diritti umani, in particolare dei gruppi e delle categorie svantaggiate.
5. Mirare alla creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste, tanto nei Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati.
6. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati.
7. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale.
8. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale.
9. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.

Individuazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale. Si considerano prodotti del commercio equo e solidale quelli importati e distribuiti da organismi iscritti alle Associazioni AGICES e/o WFTO/IFAT, secondo gli standards dalle stesse adottati in conformità alle caratteristiche della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale.

1. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto quando siano certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come quelle associate in FLO.

PRODOTTI DI QUALITÀ RICONOSCIUTA E CERTIFICATA

Possono essere ricompresi fra i prodotti di qualità riconosciuta e certificata i seguenti prodotti o categorie di prodotti agroalimentari: DOP, IGP, SGT, DOCG, DOC, IGT e, comunque, quei prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondono a caratteristiche definite da specifici disciplinari e che sono sottoposti a controllo e verifica di conformità ai predetti disciplinari da parte di Organismi di certificazione e attestazione riconosciuti.

2. CALENDARIO PRODOTTI ORTICOLI FRESCHI

Questo calendario costituisce semplice riferimento, rispetto al quale le ditte concorrenti sono chiamate ad ulteriore specifica, in coerenza con la propria offerta tecnica.

Disponibili con regolarità nel corso dell'anno: aromi, bietole o biette erbette, carote, cipolle, indivie, lattughe, patate.

GENNAIO

Barbabietole, broccoli, carciofi, cavoli, cavolini di bruxelles, cavolfiori, finocchi, porri, rape, verze, zucca.

FEBBRAIO

Barbabietole, broccoli, carciofi, cavolfiori, cavolini di bruxelles, finocchi, porri, rape, verze.

MARZO

Broccoli, carciofi, cavolfiori, cavoli, cavolini di bruxelles, finocchi, piselli, porri, ravanelli, verze.

APRILE

Cavolfiori, cavolini di bruxelles, carciofi, fave, finocchi, patate novelle, piselli, porri, ravanelli, verze, zucchine.

MAGGIO

Carciofi, fagioli, fagiolini, fave, finocchi, funghi, patate novelle, peperoni, piselli, pomodori, ravanelli, verze.

GIUGNO

Barbabietole, cavolfiori, cetrioli, fagioli, fagiolini, finocchi, funghi, insalatine da taglio, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, ravanelli, zucchine.

LUGLIO

Barbabietole, cetrioli, coste, fagioli, fagiolini, funghi, insalatine da taglio, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, ravanelli, zucca, zucchine.

AGOSTO

Barbabietole, cetrioli, coste, fagioli, fagiolini, funghi, insalatine da taglio, melanzane, peperoni, piselli, pomodori, ravanelli, zucchine, zucca.

SETTEMBRE

Barbabietole, broccoli, cavolfiori, cavoli, cetrioli, fagioli, fagiolini, finocchi, funghi, insalatine da taglio, melanzane, peperoni, pomodori, ravanelli, verze, zucca.

OTTOBRE

Barbabietole, broccoli, carciofi, cavolfiori, cavoli, cavolini di bruxelles, cetrioli, fagioli, fagiolini, finocchi, funghi, melanzane, peperoni, pomodori, porri, radicchio, rape, verze, zucca.

NOVEMBRE

Barbabietole, broccoli, carciofi, cavolfiori, cavolini di bruxelles, fagioli, fagiolini, finocchi, porri, ravanelli, verze, zucca.

DICEMBRE

Barbabietole, broccoli, carciofi, catalogna, cavolfiori, cavolini di bruxelles, finocchi, porri, rape, zucca.

3. CALENDARIO PRODOTTI FRUTTICOLI FRESCHI

Questo calendario costituisce semplice riferimento, rispetto al quale le ditte concorrenti sono chiamate ad ulteriore specifica/aggiornamento/modifica, in coerenza con la propria offerta tecnica.

Disponibili con regolarità nel corso dell'anno: banane, frutta esotica, limoni, mele, pere, pompelmi

GENNAIO

Arance, clementine, mandarini, kiwi.

FEBBRAIO

Arance, clementine, kiwi, mandarini.

MARZO

Arance, kiwi.

APRILE

Arance, kiwi.

MAGGIO

Fragole, kiwi.

GIUGNO

Albicocche, fragole, meloni, nettarine, susine, anguria.

LUGLIO

Albicocche, anguria, fragole, meloni, nettarine, susine, pesche.

AGOSTO

Albicocche, anguria, meloni, nettarine, pesche, prugne, susine, uva.

SETTEMBRE

Meloni, prugne, susine, uva, anguria.

OTTOBRE

Arance, clementine, mapo, uva.

NOVEMBRE

Arance, cachi, clementine, kiwi, mapo, uva.

DICEMBRE

Arance, cachi, clementine, mandarini, kiwi.

4. CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI

Per i prodotti biologici, Dop, Igt, Stg, a basso impatto ambientale, filiera corta, filiera trentina, filiera strettamente trentina, da produzione integrata, commercio equo e solidale, tradizionali e tipici, agricoltura sociale, si richiamano le indicazioni riportate al punto 1 di questo allegato A Piano Alimentare.

Ove non indicato in termini tassativi, è lasciato alla ditta concorrente la formulazione delle proposte circa la qualificazione dei prodotti che la stessa si impegna a fornire.

GRUPPO 1: CARNI FRESCHE REFRIGERATE

GRUPPO 2: PESCE E PESCE SURGELATO/CONGELATO GRUPPO 3: LATTE E I SUOI DERIVATI
GRUPPO 4: SALUMI

GRUPPO 5: UOVA

GRUPPO 6: VERDURE SURGELATE BIOLOGICHE

GRUPPO 7: FRUTTA E VERDURA FRESCA, LEGUMI SECCHI GRUPPO 8: ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA
GRUPPO 9: CEREALI E DERIVATI

GRUPPO 10: PANE E PRODOTTI DA FORNO GRUPPO 11: OLII ALIMENTARI
GRUPPO 12: SPEZIE CONDIMENTI E SALSE

GRUPPO 13: PRODOTTI DIETETICI PER DIETE SPECIALI GRUPPO 14: PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

GRUPPO 1: CARNI FRESCHE REFRIGERATE

CARNI AVICOLE

Prodotti:

- 1.** Polli a busto
- 2.** Petti di pollo
- 3.** Cosce di pollo
- 4.** Fesa di tacchino

Caratteristiche merceologiche e organolettiche

Nei riguardi della definizione dei tagli, delle forme di presentazione e della qualità della carne si fa riferimento alle prescrizioni contenute nei regolamenti CE 1906/1990 e 1538/91 (e succ. aggiornamenti).

Tutte le carni devono essere di classe A

Polli a busto: ovvero polli (animali nei quali la punta dello sterno è flessibile, non ossificata) eviscerati senza le frattaglie (cuore, collo, ventriglio e fegato), privi di zampe (sezione a livello dell'articolazione tarso- metatarsica)

Cosce di pollo: ovvero femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

Petto di pollo (con forcella): petto (senza pelle), con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno.

Fesa di tacchino: il petto intero, spellato, mondato dello sterno e delle costole.

Le carni oggetto della fornitura devono aver subito come metodo di conservazione la **refrigerazione**, dal momento della produzione fino alla consegna in maniera costante e ininterrotta.

Le carcasse e i tagli di pollame devono essere

- integri, tenuto conto della presentazione,
- puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue
- privi di odori e sapori atipici, prima e dopo la cottura.
- privi di ossa rotte sporgenti
- privi di contusioni
- di conformazione buona, petto ben sviluppato, largo, lungo e carnoso; cosce carnose; carne soda, di spiccata lucentezza, di colore bianco- rosa (petto), colore castano (arti posteriori), priva di edemi e ematomi; con sottile e regolare strato di grasso a ricoprire il petto; la pelle, se presente, deve essere pulita, avere colore giallo- rosa,

consistenza elastica, asciutta alla palpazione, priva di screpolature, segni di traumatismi quali ecchimosi, bruciature, macchie verdastre e senza penne e piume residue.

Caratteristiche igienico-sanitarie

Le carni devono provenire preferibilmente da animali nati ed allevati in Trentino ed in ogni caso in Italia, (fornire ad ogni consegna per ogni lotto di prodotto la relativa certificazione).

Le carni devono provenire da animali macellati e sezionati in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Le carni dovranno presentare il bollo sanitario in conformità a quanto previsto dal Reg. CE 854/2004.

Confezionamento e/o imballaggio

Il confezionamento e l'imballaggio devono garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni.

I materiali utilizzati per il confezionamento e l'imballaggio devono essere conformi alla normativa vigente in materia; in particolare, i materiali di confezionamento, destinati al contatto con le carni, devono rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1935/2004, nello specifico per quanto riguarda la composizione e le prove di migrazione.

I polli in busto, singolarmente bollati, e le cosce, singolarmente bollate, possono essere contenuti all'interno di cassette di cartone o plastica (per alimenti), purché sia garantita un'efficace protezione con foglio di carta o altro materiale idoneo al contatto diretto con alimenti, rispondente ai requisiti previsti dal Reg. CE 1935/2004.

Le carni di pollame contenute in cassette dotate di ampie aperture laterali o sul fondo, attraverso le quali le medesime possano sporgere, non sono considerate adeguatamente protette.

I petti di pollo e la fesa di tacchino dovranno essere confezionati in vassoi ad uso alimentare avvolti da film trasparente. Le carni così confezionate devono essere inserite in appositi imballi di cartone.

Gli imballaggi (cartoni) che contengono le carni confezionate devono, al momento della consegna, essere privi da sierosità sanguinolenta e non devono presentare lacerazioni e deformità.

In caso di confezionamento sottovuoto, lo stesso deve essere realizzato in maniera adeguata, in modo che il materiale di confezionamento risulti ben aderente all'alimento (vuoto spinto) e non sia presente liquido in eccesso all'interno della confezione. L'involucro di confezionamento deve essere trasparente e sufficientemente resistente, in modo da proteggere adeguatamente l'alimento durante il trasporto.

Etichettatura (ai sensi del D.Lgs 109/1992, D.Lgs. 181/2003 e O.M. 26/08/2005 e successive modifiche). Sulle singole confezioni devono essere riportate direttamente o su un'etichetta appostavi in maniera inamovibile, le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- ☐ denominazione di vendita,
- ☐ stato fisico del prodotto,
- ☐ denominazione e sede della ditta produttrice e/o confezionatrice
- ☐ data di scadenza indicata con il termine "da consumarsi entro",
- ☐ data di confezionamento,
- ☐ una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto,
- ☐ peso netto,
- ☐ modalità di conservazione,
- ☐ riproduzione del bollo sanitario riportante il numero d'identificazione dello stabilimento riconosciuto CE che ha effettuato la macellazione e/o il sezionamento e/o il confezionamento.
- ☐ La sigla IT (oppure ITALIA per esteso) e la sigla della provincia e degli allevamenti costituenti il lotto di sezionamento.

Sull'imballaggio secondario (cartoni) deve essere fissata un'etichetta riportante le stesse indicazioni di cui sopra oltre al peso netto.

Le carni devono essere fornite entro tre giorni dalla data di confezionamento.

Rintracciabilità

Le carni devono provenire da Ditta che sia in grado di fornire le adeguate garanzie di rintracciabilità, ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.

Trasporto

I veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 e garantire la loro conservazione ad una idonea temperatura ($< 4^{\circ}\text{C}$) per tutta la durata del trasporto.

CARNI BOVINE

Prodotti

Carne bovina ottenuta dal sezionamento del quarto posteriore di vitellone maschio (castrato e non castrato) o femmina, che non abbia partorito e non sia gravida, macellati ad una età non superiore ai 24 mesi, classificato U-2 secondo la griglia CE (Reg. CE 103/2006 e Reg. CE 1249/2008), presentata nei seguenti tagli anatomici confezionati **sottovuoto e refrigerati**:

- fesa
- sottofesa
- scamone
- girello
- noce
- fiocco

Carne bovina ottenuta dal sezionamento del quarto anteriore e posteriore di vitellone maschio (castrato e non castrato) o femmina, che non abbia partorito e non sia gravida, macellati ad una età non superiore a 18 mesi classificato U-2 secondo la griglia CE (Reg. CE 103/2006 e Reg. CE 1249/2008), presentata nei seguenti tagli anatomici confezionati **sottovuoto e refrigerati**:

- muscolo
- spalla
- sottospalla

Caratteristiche merceologiche e organolettiche

Le carni oggetto della fornitura devono aver subito come unico metodo di conservazione la refrigerazione, dal momento della produzione fino alla consegna in maniera costante e ininterrotta.

Le carni di vitellone fresche devono essere di colore rosso-roseo brillante, grana fine o quasi fine, il tessuto adiposo esterno deve essere compatto e di colore bianco, uniforme e ben distribuito tra i fasci muscolari che assumono un aspetto di mazzatura media, consistenza soda e pastosa e tessitura abbastanza compatta. Le carni devono essere:

- pulite, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue
- prive di odori e sapori atipici, prima e dopo la cottura.
- privi di ossa rotte sporgenti
- prive di coaguli ed ematomi
- presentare un pH non superiore a 6

Caratteristiche igienico-sanitarie

Le carni (nate, allevate, macellate e sezionate preferibilmente in Trentino ed in ogni caso in Italia o in un Paese dell'UE) devono provenire da animali macellati e sezionati in stabilimenti riconosciuti ai sensi del CE 853/2004, che rispondono ai requisiti dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004 e possedere le caratteristiche igienico sanitarie previste da detta norma.

Le carni dovranno presentare il bollo sanitario, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 854/2004.

Se provenienti dagli stabilimenti di produzione, dovranno essere accompagnate da documento di accompagnamento commerciale con riproduzione del bollo sanitario riportante il numero d'identificazione dello stabilimento di produzione riconosciuto CE.

Se provenienti da depositi di carni confezionate, registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004, dovranno essere accompagnate da documento commerciale con indicazione degli estremi del deposito.

Confezionamento e/o imballaggio

Il confezionamento e l'imballaggio devono garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni.

I materiali utilizzati per il confezionamento e l'imballaggio devono essere conformi alla normativa vigente in materia; in particolare, i materiali di confezionamento, destinati al contatto con le carni, devono rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1935/2004, nello specifico per quanto riguarda la composizione e le prove di migrazione.

Le carni devono essere confezionate sottovuoto, con involucro ben aderente al prodotto.

Al momento della consegna non devono manifestare la perdita, anche solo parziale, dello stato di sottovuoto per difetto del materiale o lacerazioni, né presenza all'interno dell'involucro di deposito eccessivo di sierosità rosso-bruna, né presenza di macchie superficiali di colorazioni anomale.

Gli imballaggi (cartoni) che contengono le carni confezionate devono, al momento della consegna, essere privi da sierosità sanguinolenta, non devono presentare lacerazioni e deformità.

Informazioni in etichetta ai sensi del D.Lgs 109/1992, D. Lgs. 181/2003 e del Reg. CE 1760/2000.

Le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate sulle singole confezioni o su un'etichetta appostavi in maniera inamovibile:

- ☐ denominazione anatomica del taglio
- ☐ categoria del bovino
- ☐ stato fisico del prodotto: carne fresca
- ☐ denominazione e sede della ditta produttrice,
- ☐ data di scadenza, indicata con il termine "da consumarsi entro",

- ☐ data di confezionamento,
 - ☐ peso netto,
 - ☐ modalità di conservazione,
 - ☐ riproduzione del bollo sanitario riportante il numero d'identificazione dello stabilimento riconosciuto CE che ha effettuato la macellazione e/o il sezionamento e/o il confezionamento,
 - ☐ codice di tracciabilità
 - ☐ stato di nascita (" nato in")
 - ☐ stato/i in cui ha avuto luogo l'ingrasso (" allevato in")
 - ☐ stato e numero di riconoscimento dell'impianto di macellazione ("macellato in")
 - ☐ stato e numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento ("sezionato in")
- Sull'imballaggio secondario (cartoni) deve essere fissata un'etichetta riportante le stesse indicazioni di cui sopra. Le carni devono essere fornite entro cinque giorni dalla data di confezionamento.

Rintracciabilità

Le carni dovranno provenire da un fornitore che sia in grado di produrre le adeguate garanzie di rintracciabilità, ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.

Trasporto

I veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 e garantire la loro conservazione ad un'idonea temperatura (<4°C) per tutta la durata del trasporto.

CARNI SUINE

Carne suina ottenuta dal sezionamento della carcassa di suino maschio castrato, definito maturo, con un peso non inferiore a 120 Kg e presentata nei seguenti tagli confezionati sottovuoto e freschi:
lombi disossati (filoni) taglio "Bologna" (4-6 Kg)

Caratteristiche merceologiche e organolettiche

Le carni oggetto della fornitura devono aver subito come unico metodo di conservazione la refrigerazione, dal momento della produzione fino alla consegna in maniera costante e ininterrotta.

Le carni suine fresche devono essere di colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura compatta e grana fine senza segni d'invecchiamento, di cattiva conservazione; e priva di eccessiva umidità; il grasso presente deve avere colorito bianco, consistenza soda e privo di segni d'irrancidimento.

Le carni devono essere:

- pulite, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue
- prive di odori e sapori atipici, prima e dopo la cottura.
- privi di ossa rotte sporgenti
- prive di coaguli ed ematomi
- presentare un pH non superiore a 6

Caratteristiche igienico-sanitarie

Le carni, di provenienza italiana, devono essere prodotte in stabilimenti di sezionamento riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/2004 e possedere i requisiti igienico sanitari previsti da detta norma.

Le carni dovranno presentare il bollo sanitario, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 854/2004.

Confezionamento e/o imballaggio

Il confezionamento e l'imballaggio devono garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni.

I materiali utilizzati per il confezionamento e l'imballaggio devono essere conformi alla normativa vigente in materia; in particolare, i materiali di confezionamento, destinati al contatto con le carni, devono rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1935/2004, nello specifico per quanto riguarda la composizione e le prove di migrazione.

Le carni devono essere confezionate sottovuoto. Al momento della consegna non devono manifestare la perdita, anche solo parziale, dello stato di sottovuoto per difetto del materiale o lacerazioni, né presenza all'interno dell'involucro di deposito eccessivo di sierosità rosso-bruna, né presenza di macchie superficiali di colorazioni anomale.

Gli imballaggi (cartoni) che contengono le carni confezionate devono, al momento della consegna, essere privi di sierosità sanguinolenta, non devono presentare lacerazioni e deformità.

Informazioni in etichetta (ai sensi del D.Lgs 109/1992 e D. Lgs. 181/2003).

Le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate sulle singole confezioni o su un'etichetta appostavi in maniera inamovibile:

- ☐ denominazione di vendita,
- ☐ stato fisico del prodotto,
- ☐ denominazione e sede della ditta produttrice,

- ☐ data di scadenza, indicata con il termine "da consumarsi entro",
 - ☐ data di confezionamento,
 - ☐ una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto,
 - ☐ peso netto,
 - ☐ modalità di conservazione,
 - ☐ riproduzione del bollo sanitario riportante il numero d'identificazione dello stabilimento riconosciuto CE che ha effettuato la macellazione e/o il sezionamento e/o il confezionamento,
- Sull'imballaggio secondario (cartoni) deve essere fissata un'etichetta riportante le stesse indicazioni di cui sopra. Le carni devono essere fornite entro cinque giorni dalla data di confezionamento.

Rintracciabilità

Le carni dovranno provenire da un fornitore che sia in grado di fornire le adeguate garanzie di rintracciabilità, ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.

Trasporto

I veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 e garantire la loro conservazione ad un'adeguata temperatura (<4°C) per tutta la durata del trasporto.

GRUPPO 2: PESCE E PESCE SURGELATO/CONGELATO

Il prodotto fornito deve essere esclusivamente costituito da filetti di trota, filetti di pleuronectes platessa (passera), cuori di merluzzo o filetti di merluzzo (gadus morhua), prodotti precucinati di origine animale del tipo "bastoncini di pesce" o "nuggets" realizzati con merluzzo o nasello pescato nell'Atlantico o nel Pacifico ed infine salmone per i primi piatti.

Potranno essere richieste e concordate le forniture di halibut, filetti di gadus aeglefinus oppure nasello (merluccius merluccius).

I bastoncini di merluzzo impanati devono corrispondere ad una pezzatura di 25/30 g, con impanatura non superiore a 5 gr e che non presenti fenomeni di scollamento dal pesce dopo la cottura.

Il prodotto deve provenire da uno stabilimento di produzione e confezionamento autorizzato ai sensi del Reg. CE 853/2004, o se extracomunitario a questo equiparato, e possedere i requisiti igienicosanitari di detta norma.

Il prodotto, deve essere accuratamente toelettato, esente da corpi estranei, parassiti, organi interni, grumi di sangue, membrane scure e porzioni di pelle, privo di spine e cartilagine; non deve presentare colorazione anomala rispetto al colore tipico della specie.

Il prodotto deve essere esente da disidratazione esterna, non presentare bruciature da freddo e avere carni sode non lattiginose, spugnose o gessose; deve essere esente da sapori e odori indesiderabili prima e dopo la cottura e in particolare non deve essere apprezzabile odore ammoniacale e di rancido. Il prodotto non deve aver subito fenomeni di scongelamento.

I prodotti richiesti devono corrispondere alle norme di legge che regolano i prodotti surgelati e congelati (D. Lgs 110/92 e Reg. CE 16/2012).

I filetti devono essere a glassatura monostratificata non superiore al 20%.

Etichettatura (ai sensi del D.Lgs 109/1992, Reg. CE 104/2000 art. 4, Reg. 2065/01/CE). Sulle singole confezioni devono essere riportate direttamente o su un'etichetta appostavi in maniera inamovibile, le indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili con riproduzione del marchio di identificazione riportante gli estremi di identificazione dello stabilimento di produzione e confezionamento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004.

I prodotti ittici confezionati dovranno riportare le indicazioni obbligatorie richieste dal D. Lgs. 109/1992 per i prodotti preconfezionati, nonché le indicazioni richieste dal D. Lgs. 110/1992 art. 8 ed in particolare:

- denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
- percentuale di glassatura (considerata tara);

- istruzioni relative alla conservazione, con indicazione della Temperatura di conservazione e della idonea attrezzatura;

- avvertenza che una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato; Dovranno inoltre essere riportate le seguenti indicazioni della normativa specifica, quali:
- denominazione commerciale della specie (nome scientifico e denominazione in lingua ufficiale);
- metodo di produzione ossia cattura in mare o in acque interne o allevamenti (pescato, pescato in acque dolci o allevato);
- zona di cattura o di allevamento (zona FAO per il pescato in mare, stato di origine per il pescato in acque dolci, stato di allevamento per prodotti allevati).

Il deposito e la distribuzione del pesce surgelato, prodotto, sezionato e confezionato conformemente alle norme sopra richiamate, potrà avvenire anche da parte di altra Ditta, titolare del deposito alimentare registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004.

Rintracciabilità

I prodotti ittici dovranno provenire da un fornitore che sia in grado di fornire le adeguate garanzie di rintracciabilità, ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.

Trasporto

I veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 e garantire la loro conservazione ad una idonea temperatura (< - 18° C) per tutta la durata del trasporto.

GRUPPO 3: LATTE E I SUOI DERIVATI

Latte, latticini e formaggi devono rispettare tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge in materia e devono essere preferibilmente di filiera trentina e provenire in ogni caso da uno stabilimento di produzione e/o confezionamento autorizzato ai sensi del Reg. CE 853/2004; in particolare i prodotti lattiero-caseari dovranno riferirsi anche a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale Regolamento CE del Consiglio n.966 del 15/10/2009 e Decreto Ministeriale delle politiche agricole e forestali del 23/12/2009.

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

Sono vietati i formaggi fusi.

Grana Trentino

Prodotto conforme al DPR 1269/55 e successive modifiche, deve portare impresso sulla crosta il marchio depositato dal relativo consorzio.

Il Grana Trentino in confezioni da gr 25 dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione sopra richiamata. Marchiato, di prima scelta, di stagionatura fra i 20 e i 24 mesi.

Mozzarella a bocconcini (O Fiordilatte)

Prodotto ottenuto con il processo di filatura da latte vaccino italiano; non deve presentare macchie o colorazioni anomale, deve avere sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso e deve essere conservato nel suo latticello. Deve essere fornita in unità di vendita preconfezionata all'origine c/o lo stabilimento di produzione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Ricotta

Prodotta con solo latte magro vaccino italiano, pastorizzato. Non deve presentare odore, sapore o colorazione anomali. Di gusto dolce, deve presentare una pasta bianca con struttura grumosa.

Formaggi da tavola

Crescenza, Stracchino, Latteria trentino, Asiago, Fontal, Casolet.

Da puro latte vaccino fresco italiano, con un minimo di grasso del 40% e umidità non superiore al 50%; in confezioni monodose se richiesto.

Tutti i formaggi non devono presentare odore, sapore o colorazione anomali.

Panna

Panna da crema di latte, grasso minimo 20%; deve presentare consistenza cremosa, senza grumi o eccessiva separazione delle fasi. Non deve avere odore, sapore o colore anomalo.

yogurt alla frutta

Lo yogurt da fornire dovrà essere del tipo alla frutta.

Deve essere ottenuto dalla lavorazione del latte fresco intero di mucca, addizionato a fermenti lattici vivi, come previsto dalle norme vigenti. Il prodotto deve presentare aspetto liscio ed omogeneo, senza separazione di siero, senza alterazioni microbiche e fungine, non dovrà contenere additivi conservanti e/o coloranti; non deve presentare odore, colore o sapore anomalo.

Il prodotto andrà fornito nel formato da 125 grammi.

Per le caratteristiche qualitative, di conservazione e distribuzione si rinvia alle vigenti norme di legge in materia.

Potrà essere richiesto per le diete anche lo yogurt naturale, da latte vaccino intero.

Budino

Il budino fornito dovrà provenire da latte vaccino intero italiano o comunitario, stabilizzato per mezzo di trattamenti termici UHT.

Senza conservanti o coloranti, privi di ingredienti o additivi non consentiti dalla legge. Non deve presentare sapore, odore o colore anomalo o sgradevole.

Di consistenza omogenea, compatta, priva di grumi, formazione di liquido e occhiature.

Al gusto di cioccolato; potrà essere richiesta anche la fornitura di budino alla vaniglia o creme caramel.

Per le caratteristiche qualitative, di conservazione e distribuzione si rinvia alle vigenti norme di legge in materia.

Potrà essere richiesta la fornitura per le diete di budino alla soia (non OGM), senza lattosio.

Latte UHT intero

Il latte deve essere di provenienza preferibilmente trentina in ogni caso italiana e prodotto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia.

Di colore bianco o bianco ialino, non deve presentare alterazioni di colore, odore, consistenza e sapore.

Burro

Deve essere prodotto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia.

Deve essere di prima qualità, cioè ottenuto dalla crema di latte vaccino di provenienza preferibilmente trentina in ogni caso italiana, per centrifugazione, con percentuale di grasso superiore all'80%, senza additivi. Deve presentarsi compatto e di colore paglierino naturale ed essere caratterizzato da un buon sapore ed odore gradevole. Le confezioni di burro devono essere in carta politenata, originali e sigillate.

GRUPPI 4: SALUMI

Tutti i salumi devono essere preferibilmente di filiera trentina ed in ogni caso prodotti e/o confezionati da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Etichettatura dei salumi (ai sensi del D.Lgs 109/1992) con riproduzione del marchio di identificazione riportante il numero di identificazione dello stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004 che ha effettuato la produzione e/o il confezionamento.

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e D.G.R.T. 1878/11; devono inoltre mantenere le temperature previste dalla Legge sia per la conservazione che per il trasporto.

Prosciutto cotto senza polifosfati sottovuoto

Deve essere un prodotto di alta qualità, con cosce intere di produzione nazionale, rispondente per le sue caratteristiche merceologiche al D.M. 21/09/2005 (di umidità inferiore al 75,5%), senza aggiunta di glutammato, polifosfati, lattosio e proteine del latte, proteine derivanti dalla soia; non deve contenere fonti di glutine.

All'apertura della confezione il prosciutto cotto commercializzato intero, di peso non inferiore ai 5 kg, presenta:

a) all'esterno:

- 1) assenza o presenza trascurabile di liquidi nella confezione;
- 2) sufficiente resistenza alla compressione;
- 3) colore rosa, eventualmente tendente al rosa
- 4) cavità e fessurazioni assenti o trascurabili;
- 5) Il grasso di copertura deve essere compatto, senza parti ingiallite, sapore o odore di rancido, e non deve essere in eccesso

b) al taglio:

- 1) tenuta della fetta: la fetta di 2 millimetri di spessore massimo che presenta una sufficiente tenuta tra i muscoli;
- 2) gusto caratteristico dolce, non eccessivamente speziato;
- 3) colore tendente al rosa
- 4) La quantità di grasso interstiziale deve essere bassa.

Non deve presentare alterazioni di sapore, odore o colore, né iridescenza, picchiettatura, alveolatura o altri difetti.

Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto, in carta alluminata o altro, i materiali di imballaggio devono essere originali e integri.

Prosciutto crudo di parma a denominazione tipica

Prosciutto a denominazione d'origine controllata da apposito Consorzio, disossato e sottovuoto.

Si dovrà verificare il marchio apposto su ogni prosciutto, che dovrà essere conforme alle descrizioni seguenti: contrassegno costituito da una corona a cinque punte con ovale in cui è stata inserita la parola PARMA; sotto la base ovale sono riportati tre spazi dove viene apposta la sigla di identificazione aziendale. Il prosciutto dovrà essere ottenuto da coscia fresca di suino nazionale, nella zona tipica di produzione. Caratteristiche merceologiche ai sensi della L. n. 26 del 13 febbraio 1990:

- forma tondeggianti, con limitazione della parte muscolare scoperta, oltre la testa del femore, ad un massimo di 6 cm
- peso non inferiore ai 7 kg, normalmente compreso fra gli 8 e i 10 kg
- colore al taglio uniforme, tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;
- carne di sapore delicato e dolce, con aroma fragrante e caratteristico
- la stagionatura non deve essere inferiore ai 16 mesi;
- assenza di difetti quali: granuli biancastri da blastomicosi, chiazze bianche da granuli di tirosina, putrefazione e conseguenti odori derivanti dalla decomposizione proteica;
- la porzione di grasso non deve essere eccessiva ed il grasso non deve essere giallo o avere odore/sapore di rancido.

Potrà essere richiesto dall'ufficio refezione anche il prosciutto crudo toscano DOP, disossato e sottovuoto. Le caratteristiche del prodotto dovranno essere quelle previste dal disciplinare di produzione, approvato per legge e riconosciuto dalla normativa comunitaria. Il prodotto non dovrà avere una stagionatura inferiore ai 12 mesi.

GRUPPO 5: UOVA

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011; devono inoltre mantenere le temperature previste dalla Legge sia per la conservazione che per il trasporto.

Uova pastorizzate

Uova sgusciate, omogeneizzate, pastorizzate e refrigerate, ottenute dalla sgusciatura di uova fresche di gallina di provenienza nazionale, senza aggiunta di coloranti e/o conservanti.

Devono provenire da ovaiole, alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti colorati per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo.

Il prodotto deve avere odore e sapore tipici delle uova fresche; nelle confezioni non dovranno essere presenti corpi estranei di alcuna natura. Il confezionamento ed il trasporto del prodotto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

Si richiedono confezioni di uovo intero (tuorlo ed albume) in tetrapak.

Tale prodotto dovrà essere conservato ad una temperatura non superiore a + 4 C° . I prodotti confezionati dovranno essere somministrati con un tempo di scadenza di almeno 2/3 della data riportata sulla confezione.

All'analisi il prodotto dovrà corrispondere alle seguenti specifiche:

pH 7.3-7.7

secco 23%min proteine 11%min

lipidi 10.5%min (metodo con cloroformio)

lipidi 9% min (metodo con idrolisi acida+estrazione con etere) steroli 0.4+/-0.3

Il pastorizzato di uova deve essere prodotto da uno stabilimento di produzione riconosciuto ai sensi del CE 853/2004 e possedere i requisiti igienico sanitari di detta norma.

Uova fresche di gallina con guscio

Le uova fresche dovranno essere di categoria A extra, ossia uova fornite entro il settimo giorno dall'imballo o il nono giorno dalla deposizione; devono provenire da allevamento all'aperto o biologico, di peso di circa 60/65 gr (categoria L grandi); devono pervenire sigillate da un centro di imballaggio autorizzato, essere etichettate ai sensi dei Reg CE 2295/2003, Reg CE 1234/2007, D. Lgs 29/07/2003 n. 267.

Le uova dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

☐ guscio pulito privo di imbrattamenti ed integro;

☐ cuticola intatta;

☐ albume chiaro, limpido e consistenza gelatinosa;

☐ macchie e corpi estranei assenti;

☐ prive di odori estranei e colorazioni anomale;

☐ macula germinativa appena percettibile. Le confezioni devono riportare in etichetta:

- categoria di qualità (A-B)

- categoria di peso (XL, L, M, S)

- data di scadenza

- numero del centro di imballaggio

- nome della Ditta di confezionamento.

Sul guscio del singolo uovo devono figurare indicazioni alfanumeriche riferibili ai seguenti elementi:

- Numero identificativo del tipo di allevamento (0 biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia)

- Sigla della nazione di produzione

- Codice ISTAT del Comune di ubicazione dell'allevamento

- Sigla della provincia di allevamento

- Codice di allevamento.

GRUPPO 6: VERDURE SURGELATE BIOLOGICHE

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

Minestrone surgelato e verdure varie surgelate biologici

Le materie destinate alla produzione di verdure surgelate dovranno essere di provenienza preferibilmente trentina ed in ogni caso nazionale o comunitaria biologiche e rispondere ai requisiti previsti dalle leggi speciali e generali vigenti in materia di alimenti ed essere fresche, sane e in buone condizioni igieniche, atte a subire la surgelazione e tali che il prodotto finito risponda alle condizioni prescritte dalle norme di legge.

Esse dovranno essere in stato di naturale freschezza e non aver subito processi di congelamento che non siano strettamente richiesti dalle operazioni di surgelazione. Le operazioni ed i trattamenti preliminari necessari alla surgelazione dovranno essere effettuati nel medesimo stabilimento di produzione con la massima cura, nel più breve tempo possibile ed in condizioni igieniche ottimali.

Tutti i prodotti:

- dovranno essere accuratamente puliti, mondati e tagliati
- non si dovranno rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subito), attacchi fungini, o attacchi di insetti né malformazioni
- non vi dovranno essere corpi estranei di alcun genere né insetti integri o altri parassiti
- dovranno apparire non impaccati, ossia i pezzi dovranno essere separati, senza ghiaccio sulla superficie
- l'odore e il sapore dovranno essere rilevabili e propri del prodotto di origine
- la consistenza non dovrà essere legnosa né apparire spappolata.

Genere verdure surgelate

- carote
- fagiolini
- piselli extra fini
- spinaci
- bietole
- broccoli
- verdure per insalata russa (patate, carote, piselli)
- finocchi
- cuori di carciofi
- patate tonde novelle
- cavolini Bruxelles
- fiori di cavolfiore
- melanzane
- fagioli verdi
- verdura mista per minestrone

GRUPPO 7: FRUTTA E VERDURA FRESCA. LEGUMI SECCHI

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

FRUTTA

La scelta del prodotto deve essere effettuata fra la frutta di stagione e deve essere di prima categoria.

La frutta fresca da fornire quotidianamente, nel rispetto di quanto indicato nelle grammature, dovrà essere biologica, IGP o DOP o a filiera corta; di provenienza preferibilmente trentina ed in ogni caso italiana o comunitaria, fatta eccezione della banana.

I prodotti devono:

- presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e delle coltivazioni richieste
- essere sani, interi, puliti, in ottimo stato di conservazione, aver raggiunto la maturità fisiologica
- essere conformi ai regolamenti previsti in materia.
- essere senza residui di prodotti antiparassitari o comunque rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18/07/1990 e succ. modifiche e integrazioni e D.M. 27/01/1997)
- non attaccati da insetti infestanti
- essere privi di umidità esterna, di odori e sapori estranei.

La frutta deve inoltre essere turgida, non bagnata artificialmente, né trasudante acqua di condensazione in seguito a improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera.

Per le caratteristiche merceologiche i prodotti ortofrutticoli provenienti da Agricoltura Biologica dovranno avere, ove presente, i requisiti stabiliti dalle norme ICE per la seconda categoria ed essere conformi a tutte le disposizioni di legge in materia.

Mele

Varietà (golden, stark, deliziose).

Devono conservare il peduncolo; possedere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà e avere un calibro non inferiore a 70/75 mm. E' preferibile evitare di fornire mele con polpa farinosa.

Dal primo Febbraio e fino alla disponibilità del nuovo raccolto, devono essere preferibilmente mele Val di Non DOP ed in ogni caso mele di filiera trentina

Pere

Varietà (Williams, Abate, Kaiser, Conference).

Devono conservare il peduncolo; possedere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà e calibro non inferiore a 65/70 mm.

Pesche

Varietà a pasta gialla e pasta bianca, devono possedere le caratteristiche generali sopra citate. Pezzatura non inferiore ai 120 g.

Banane Potrà essere richiesta anche la fornitura di prodotti del mercato equo-solidale. Devono possedere le caratteristiche riportate per gli altri tipi di frutta.

Kiwi

Devono possedere le caratteristiche generali sopracitate. Calibro non inferiore a 30.

Albicocche

Devono possedere le caratteristiche generali sopracitate.

Fragole

Devono possedere le caratteristiche generali sopra citate.

Prugne e susine

Devono possedere le caratteristiche generali sopra citate.

Agrumi

Devono essere esenti da colorazioni anomale e da inizi di essiccamento, non devono essere molli o avvizziti, la buccia non deve essere eccessivamente rugosa né gonfia, né distaccata dagli spicchi, né deformata. I frutti devono avere uno sviluppo e un grado zuccherino sufficienti.

-Arance calibro 8, varietà Tarocco, Valencia, Moro e Navel

-Limoni

-Mandarini o Clementini

-Mapo

Uva

Varietà (regina, italia). Deve essere costituita da grappoli aventi bacche asciutte, mature e di colorazione conforme; privi di accentuata acinellatura; nonché privi di bacche difettose, ammaccate, marcescenti e passerinate.

VERDURA FRESCA

La verdura, scelta fra quelle di stagione, deve essere:

- di prima categoria
- di provenienza preferibilmente trentina ed in ogni caso italiana o comunitaria
- conforme ai regolamenti previsti in materia
- presentante le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste
- priva di odori / sapori estranei
- intera, sana, senza ammaccature, lesioni
- indenne da attacchi parassitari e di roditori, priva di insetti infestanti
- senza residui di prodotti antiparassitari o comunque rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18/07/1990 e succ. modifiche e integrazioni e D.M. 27/01/1997)
- matura fisiologicamente, di recente raccolta, omogenea per maturazione
- asciutta, senza aumento artificioso dell'umidità, né trasudare acqua di condensazione, in seguito ad improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera.
- pulita, priva di terrosità sciolta o aderente e di corpi o prodotti estranei
- di pezzatura uniforme
- priva, secondo gli usi e le disposizioni del mercato locale, di parti o porzioni non direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo vegetale reciso.

Ortaggi da frutti Pomodori

Con la polpa resistente, senza ammaccature e screpolature.

Zucchine

Polpa compatta, colore verde chiaro e pochi semi. Il peso non deve essere inferiore a 50 gr e superiore a 200 gr. La lunghezza dall'attaccatura del peduncolo all'estremità del frutto non deve essere inferiore a 7 cm e superiore a 30 cm.

Zucca

Varietà Hokkaido, zucca gialla, violina. Esente da danni dovuti all'esposizione al sole. **Melanzane**

Le bacche dovranno essere sufficientemente sviluppate (senza sviluppo eccessivo di semi) e con polpa non fibrosa, consistenti, munite del calice e del peduncolo che potrà essere leggermente danneggiato, esenti da bruciature da sole.

Il diametro minimo delle melanzane lunghe deve essere di cm 4 e la lunghezza minima di cm 10. Per le melanzane globose il diametro dovrà essere di cm 7 (D.M. 30 maggio 1973)

Peperoni

Nei colori verde, rosso e giallo, con un peso di 150/200 g, esenti da bruciature prodotte dal sole.

Ortaggi a radice, a bulbo, a tubero Carote

Le carote devono essere consistenti, non germogliate, né legnose, né biforcute.

Patate

Patate comuni e novelle.

Pezzatura non inferiore a mm 45 (può essere inferiore soltanto nel caso di prodotto novello). Le singole partite devono appartenere ad una sola coltivazione e varietà.

Sono escluse dalla fornitura le patate che presentano tracce di verde (solanina) e di germogliazione incipiente, nonché quelle affette da alterazioni dovute ad agenti fungini, parassitosi, da virosi ed alterazioni diverse.

Le patate devono essere preferibilmente di produzione trentina. In caso di produzione estera devono essere confezionate in tele di canapa o iuta, con imboccature cucite e cartellate.

Cipolle

I bulbi devono essere resistenti e compatti, non germogliati, privi di stelo vuoto, praticamente privi di ciuffo radicale, sufficientemente secchi per l'uso previsto.

Il calibro è fissato da mm 40 a mm 80 e lo scostamento fra il bulbo più piccolo e quello più grosso non può superare mm 20.

Aglie

I bulbi devono essere resistenti e compatti, non germogliati, privi di stelo vuoto, praticamente privi di ciuffo radicale, sufficientemente secchi per l'uso previsto.

Scalogno

I bulbi devono essere resistenti e compatti, non germogliati, privi di stelo vuoto, praticamente privi di ciuffo radicale, sufficientemente secchi per l'uso previsto.

Porri

Non germogliati, il bulbo deve essere bianco e le foglie di colore verde intenso (la parte bianca deve costituire un terzo della lunghezza totale).

Ortaggi a fiore Cavolfiore

Infiorescenze ben formate, resistenti, bianco avorio, compatte e in boccio. Il diametro delle infiorescenze non devono essere inferiori a 11 cm.

Broccoli

Resistenti, di grana serrata, foglie fresche se presenti.

Carciofi

Forma normale tipica della varietà, brattee ben serrate, fasci vascolari della parte inferiore senza inizio di lignificazione.

Ortaggi a fusto Finocchi

I grumoli devono essere consistenti, non prefioriti, privi di germogli visibili all'esterno. Le radici devono essere asportate con taglio netto alla base del grumolo. La lunghezza della base centrale non deve superare i 10 cm. Le guaine devono essere serrate e carnose, tenere e bianche. Il diametro non deve essere inferiore a 6 cm.

Ortaggi a foglia

Tipi usati: prezzemolo, basilico, sedano, indivia, lattuga, scarola, gentile, iceberg e radicchio trevisano, spinaci e bietola, cavoli, verze.

I cespi devono essere ben formati e consistenti, non prefioriti né aperti, privi di foglie gialle e rinsecchite.

I prodotti di cui sopra devono essere consegnati in contenitori ad uno o massimo due strati ed in quest'ultimo caso il piano di mostra deve rispecchiare le caratteristiche del piano sottostante.

LEGUMI SECCHI

Si richiederanno prodotti di diverse tipologie: fagioli cannellini, fagioli borlotti, fagioli di spagna, ceci, lenticchie del tipo "piccole", tali prodotti dovranno essere in confezioni sigillate, mondati, uniformemente seccati, privi di muffe, privi di insetti o di altri corpi estranei.

Sono richiesti prodotti di preferibilmente di filiera trentina ed in ogni caso nazionale e/o della Comunità Europea.

LEGUMI E CEREALI PER ZUPPE

Si potrà richiedere la fornitura di cereali misti atti a preparare "zuppe". I seguenti prodotti: farro, orzo perlato, legumi misti dovranno essere mondati, uniformemente seccati, privi di muffe, privi di insetti o di altri corpi estranei.

Sono richiesti prodotti preferibilmente di filiera trentina ed in ogni caso nazionali e/o della Comunità Europea.

GRUPPO 8: ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

POMODORI PELATI E POLPA DI POMODORO

Dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per la tipologia di prodotto ed in particolare dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere ottenuti da frutto fresco, di produzione annuale, sano, intero, privo di pelle o peduncoli, maturo al punto giusto e ben lavato. Se utilizzati i pomodori pelati a pezzettoni, il prodotto dovrà apparire in pezzi di forma e volume omogenei, consistenti e privi di depigmentazioni.
- Il peso sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto e il residuo secco al netto di sale aggiunto non inferiore al 4,5% (D.P.R. n.428 del 11.04.75).

- I frutti (di provenienza al 100% italiana) devono essere confezionati in latte di banda stagnata, rifinita internamente con smalto bianco, conforme ai requisiti di legge, ed immersi nel liquido di conservazione; potranno essere forniti anche prodotti in bag in box, conformi ai requisiti di legge.

In ogni caso i contenitori non devono presentare difetti, come ad esempio ammaccature vistose, punti ruggine, corrosioni interne o altro.

- Il prodotto deve avere odore, sapore e colore caratteristici del pomodoro sano e maturo (senza odori e sapori estranei) ed essere assolutamente privo di antifermentativi, di acidi correttori, di metalli tossici, di coloranti artificiali, anche se non nocivi, nonché larve o parassiti e alterazioni di natura parassitaria o marciumi interni.

TONNO ALL'OLIO DI OLIVA

Deve essere del tipo "yellow Finn", di prima scelta, conforme ai requisiti richiesti dalle vigenti normative di legge in materia. E' richiesta la conserva all'olio di oliva.

Si richiedono tranci in confezioni originali, le quali devono essere esenti da fenomeni di alterazione visibile, e provenienti da stabilimenti comunitari, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative. Il prodotto dovrà essere confezionato in contenitori di banda stagnata che vanno da un minimo di kg 1.700 ad un massimo di kg 2.800. Il prodotto dovrà avere odore gradevole e caratteristico, colore uniforme rosa all'interno, consistenza compatta ed uniforme, non stopposa e dovrà risultare esente da ossidazioni, vuoti e parti estranee (spine, pelle, squame, grumi di sangue). L'acqua deve essere assente ed i pezzetti non devono superare il 5% del peso totale.

GRUPPO 9: CEREALI E DERIVATI

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

Pasta di semola

La pasta alimentare deve essere "pasta di semola di grano duro" (legge 580/67), essiccata, conforme alle norme vigenti; dovrà essere prodotta con farine di provenienza nazionale, priva di coloranti; di sapore e odore gradevoli, aspetto esterno uniforme ed asciutto.

La pasta deve possedere una buona resistenza alla cottura ed essere idonea alla ristorazione collettiva da asporto: alla cottura non deve spaccarsi, né disfarsi o diventare collosa o intorbidire l'acqua; deve mantenere elasticità e punto di cottura (senza fenomeni di impaccamento e spappolamento) fino al momento del consumo da parte dell'utenza.

Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti e muffe. Deve essere fornita in almeno 5 formati per la pasta asciutta e 2 formati per la pasta in brodo. E' preferita la fornitura di un prodotto a filiera trentina.

Pasta all'uovo

Conforme a quanto sopra ma all'uovo (con aggiunta di almeno 4 uova fresche intere di gallina, per un peso complessivo non inferiore ai 200 gr di uova per ogni chilogrammo di semola).
Formati: tagliatelle, tagliolini, lasagne (a sfoglia fine), pastina per brodo.

RISO

Il riso da somministrare deve essere della varietà classificata nel gruppo "FINO" e del tipo parboiled. Deve essere conforme a tutti i requisiti qualitativi e commerciali previsti dalla normativa vigente. Deve essere dell'ultimo raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, sano, ben secco, con umidità non superiore al 14-15%, privo di odori di muffa o estranei; non deve contenere, oltre ai limiti consentiti dalla legge, grani striati di rosso, grani rotti ed ambrati corpi estranei e impurità varie; deve essere privo di, infestanti, parassiti, larve, insetti e muffe, nonché di polveri, minerali e colorature.
Il sistema d'imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici e deve essere conforme alle normative di legge.

FARINA DI MAIS PRECOTTA PER POLENTA

La farina di mais che servirà per fare la polenta deve essere di buona qualità, preferibilmente di filiera trentina: di colore giallo intenso, privo di punti bruni o verdastri di corpi impuri, deve essere priva di conservanti, antiossidanti, emulsionanti di qualsiasi genere.

FARINA DI GRANO TENERO TIPO "O" E "OO"

La farina è quella ricavata dalla macinazione del frumento tenero con le caratteristiche previste dalle vigenti normative di legge, in particolare dovrà corrispondere a quanto previsto dalla Legge n. 580/67.

GRUPPO 10: PANE E PRODOTTI DA FORNO

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

PANE

Il pane - in ogni caso prodotto a meno di 70 Km dal luogo di consumo - dovrà essere preparato con farina di grano tenero del tipo "0" (proveniente preferibilmente da produzione nazionale biologica con marchio unico di riconoscimento "Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE"), acqua, sale e lievito naturale (non più dell'1%); il glutine deve essere presente nella farina con una percentuale intorno al 13% ed assolutamente privo di additivi secondo quanto riportato dalla legge 580/67 e dal D.M. 5.02.1970.

Il pane è preteso ben cotto, con crosta uniforme di colore giallo-bruno e di giusto spessore e priva di fessure e spaccature.

Dovrà essere di prima cottura e quindi con esclusione di pane rimesso in forno, completamente raffreddato al momento della consegna.

Le modalità di produzione, confezionamento, di immagazzinamento e di distribuzione devono essere tali da garantire l'assoluta igiene del prodotto.

Il pane dovrà essere confezionato in filoni del tipo toscano "affettato" da 1 kg e in confezione da 50-100 gr (panini).

PANE GRATTUGIATO

Confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata e con etichettatura secondo le normative vigenti.

Deve essere ottenuto dalla macinazione di pane comune secco, con esclusivamente i seguenti ingredienti: farina di tipo 0, acqua, sale. Deve presentare acidità < 5 gradi su s.s., odore, colore, sapore caratteristici del prodotto da cui è stato ricavato; deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe.

GRUPPO 11: OLII ALIMENTARI

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

OLIO DI SEMI

Tra i tipi di prodotti appartenenti a questa caratteristica merceologica vengono richiesti oli monoseme (provenienti da una sola matrice vegetale) e cioè olio di semi di arachide o mais, perché più idonei alla cottura, specie se ad elevate temperature.

Di provenienza italiana, non OGM, devono essere conformi alla disciplina in vigore.

La buona qualità del prodotto è garantita dalla sua limpidezza, dalla assenza di difetti all'esame organolettico, in particolare per quanto attiene ad odore e sapore.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Il prodotto acquistato – di produzione nazionale - deve rispondere rigorosamente ai requisiti che ne fanno un alimento di prima qualità e corrispondere a quello classificato ai sensi della vigente legislazione in materia, non deve possedere più dello 0.6% in peso di acidità.

L'olio extra vergine di oliva deve avere aspetto limpido, sapore ed odore gradevole ed inconfondibile dell'olio d'oliva ed essere assolutamente privo di sostanze estranee.

GRUPPO 12: SPEZIE CONDIMENTI E SALSE

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

SALE GROSSO E FINO

Si prevede la fornitura di sale marino iodato, conforme alle normative vigenti in materia, in coerenza con le linee direttrici della campagna del Ministero della Sanità per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio.

CAPPERI

I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie e devono presentare il caratteristico colore, odore e sapore.

PESTO

Dovrà essere costituito dai seguenti ingredienti in ordine decrescente di pesi: basilico, olio d'oliva, grana padano, pecorino romano, pinoli, aglio e sale. E' vietata l'aggiunta di additivi alimentari.

Deve presentare il caratteristico colore, odore e sapore; deve essere privo di alterazioni, odore e sapore anomali dovuti a inacidimento.

Nel caso di prodotto industriale presentare relativa campionatura e scheda tecnica. **PINOLI**

I pinoli, da usare per l'eventuale preparazione di pesto fresco, dovranno essere di origine italiana o comunitaria, confezionati sottovuoto:

- devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del prodotto fresco
- devono risultare esenti da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti
- Privi di frammenti di gusci
- Non devono presentare odore, colore e sapore anomali

MAIONESE

La composizione espressa in ingredienti principali deve essere la seguente: olio di semi di girasole, uova pastorizzate, aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, spezie e aromi naturali. Non sono ammessi altri correttori di acidità e aromi di origine vegetale, amido di mais modificato.

ALTRI AROMI

Basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo, alloro, sedano, porro, erba cipollina, maggiorana, menta.

I prodotti di buona qualità devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vegetale, non essere sofisticati con foglie estranee, inoltre non devono essere soggetti ad attacchi parassitari.

Ogni aroma deve essere prodotto e confezionato in conformità alla normativa vigente.

GRUPPO 13: PRODOTTI DIETETICI PER DIETE SPECIALI

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

Per quanto riguarda l'elenco delle sostanze da definire allergeni e l'etichettatura dei prodotti alimentari si fa riferimento al Reg. CE 1169/2011 ed al Reg. CE 41/2009.

Saranno date indicazioni per la predisposizione di eventuali alternative per gli utenti allergici (ulteriori a quelle previste di routine dai nostri stampati), sulla base delle informazioni riportate in etichetta o sulla scheda tecnica dei prodotti alimentari.

PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE

Per la preparazione di pasti speciali "per celiachia" dovranno essere forniti (su richiesta specifica) alimenti che rispondono ai requisiti fissati dalle norme vigenti in materia.

Risultano idonei agli utenti celiaci:

- i prodotti notificati con D.Lgs. 111/92 del Ministero della Salute
- i prodotti inseriti nel prontuario AIC aggiornato
- i prodotti con marchio a spiga barrata
- i prodotti con dizione "senza glutine".

Pasta senza glutine e paste fresche ripiene senza glutine

La pasta speciale senza glutine deve essere costituita esclusivamente da farina di mais (il mais deve essere di produzione nazionale e non OGM).

Nel caso delle paste fresche ripiene senza glutine, le proteine devono provenire da latte o uova.

I formati richiesti sono del tipo: penne rigate, fusilli, tagliatelle, gnocchi sardi, pipe, rigatoni, sedanini, pastine per brodi di carne e verdure/legumi, tortellini, ravioli, pasta per lasagne, gnocchi.

Pane bianco

Pane a fette sottovuoto, del tipo senza glutine.

Potranno essere richiesti, oltre al pane a fette, i panini, le fette croccanti o gallette, il pan carré e la focaccia.

Potranno essere richieste alternative anche per gli utenti celiaci con allergie a latte, uovo, soia e frutta secca.

Farina per celiaci

Il prodotto dovrà essere senza glutine, di peso netto di g 500.

Oppure prevedere la fornitura di Pizza senza glutine, anche partendo dal prodotto surgelato.

Biscotti al cioccolato e dolci senza glutine

Questi prodotti non dovranno contenere glutine.

Tra i dolci, i tipi richiesti saranno: plum-cake, dolce al limone, dolce al cioccolato, panettone o pandoro. Potranno essere richiesti biscotti speciali senza glutine, idonei anche agli utenti allergici a latte, uovo e/o soia.

Budino e yogurt alla frutta senza glutine Prosciutto cotto senza glutine

GRUPPO 14: PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE RICHIESTI (ogni volta che sono presenti nel menu)

- banana;
- cioccolato al latte/fondente;

5. GRAMMATURE

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre la tabella relativa ai volumi delle pietanze ad uso del personale addetto alla distribuzione dei pasti, in modo da avere corrispondenza tra le grammature a crudo e le grammature a cotto.

6. MENÙ

Le variazioni del menù devono essere di volta in volta concordate con l'Amministrazione. E' facoltà dell'Amministrazione, delle Commissioni di controllo istituite presso l'asilo nido, ed eventualmente della ditta aggiudicataria proporre modifiche dei menù. Questi potranno essere suscettibili di variazioni e di integrazioni in relazione al grado di accettazione da parte dell'utenza, sperimentazioni (es. introduzione di piatti regionali), proposte da parte degli organismi competenti (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizi di dietetica, etc.), applicazione di eventuali aggiornamenti scientifici in campo nutrizionale (tabelle L.A.R.N. – livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione).

Il menù variato dovrà essere di equivalente valore economico senza alcun aggravio per l'Amministrazione e dovrà essere applicato in tempi brevi. Nessuna variazione potrà essere apportata dalla ditta aggiudicataria senza la specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

E' consentita, in via temporanea, la variazione del menù nei seguenti casi:

- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica o dell'acqua;
- avaria degli impianti di conservazione dei prodotti deperibili.

Tale variazione dovrà in ogni caso essere effettuata previa comunicazione all'Amministrazione seguita da conferma da parte dello stesso.

7 DIETE PARTICOLARI

Le diete speciali riguardano:

□□**intolleranze e allergie** (latte, uovo, ecc.) con indicazioni degli alimenti permessi e di quelli da evitare così come riportato nella letteratura scientifica.

□□**celiachia** con indicazioni circa gli alimenti da evitare e da sostituire con l'uso esclusivo di prodotti riportanti in etichetta la dicitura "senza glutine", ossia di prodotti inseriti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (AIC) che deve sempre essere aggiornato. Gli alimenti destinati alla dieta priva di glutine devono essere mantenuti separati da tutti gli altri, i pasti devono essere preparati e confezionati in area dedicata con appositi utensili e i pasti devono essere qualitativamente analoghi a quelli normali sotto il profilo dell'appetibilità. Il personale sia cuoco che addetto alla distribuzione dovrà frequentare corsi di formazione e di aggiornamento periodici annuali avvalendosi anche della collaborazione di AIC Trentino che potrà mantenere un canale diretto di collaborazione con la ditta aggiudicataria per la gestione dei problemi riscontrati dagli utenti. L'Ente capofila potrà avvalersi del personale di AIC Trentino per effettuare verifiche sull'esatta preparazione e somministrazione dei piatti senza glutine.

□□**particolari patologie** quali ad esempio nefropatie croniche, diabete, dislipidemie, ecc. In caso di allergie e intolleranze alimentari, devono essere escluse dalla dieta preparazioni, intese come ricette, che prevedono l'utilizzo dell'alimento responsabile o dei suoi derivati; inoltre devono essere esclusi i prodotti in cui l'alimento o i suoi derivati figurino in etichetta o nella documentazione di accompagnamento. Di conseguenza particolare attenzione va riservata alla formazione e addestramento del personale. Le preparazioni sostitutive previste nella dieta speciale devono essere il più possibile simili al menù giornaliero.

Per ogni utente affetto da patologie o portatore di intolleranze/ allergie alimentari, previa richiesta scritta corredata da certificato medico valido per due anni, la ditta aggiudicataria si impegna a proprie spese a fornire menù alternativi. Per la celiachia e tutte le patologie croniche, il certificato medico avrà validità fino ad eventuale revoca. L'Amministrazione non prenderà in considerazione certificati medici in cui siano indicate le diete in modo generico senza la prescrizione dettagliata degli ingredienti da utilizzare o non utilizzare.

Nei casi determinati da motivazioni di carattere religioso e/o etico (ovvero dieta vegetariana), previa richiesta scritta, e consegnata ad inizio di ogni anno scolastico, la ditta aggiudicataria è obbligata a fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, un menù alternativo, la cui composizione sarà concordata con l'Amministrazione, ad esempio si dovrà prevedere la sostituzione di un tipo di carne non permesso con gli altri tipi di carne, pesce o uova.

Il personale di cucina dovrà essere idoneamente edotto di quanto previsto nel presente paragrafo.

**ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE**

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, “*Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...*”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “*I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento*”;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, “*...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...*”;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “*Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento*”;
- l'Appaltatore prima della stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento e conformemente alle dichiarazioni già effettuate in tal senso in sede di offerta.

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 – Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il “Contratto”) il **Comune di Tione di Trento**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina l'**Appaltatore** “*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 – I dati personali trattati dal Responsabile concernono i c.d. dati comuni – tra cui: dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva - dati personali relativi a condanne penali e reati, i cd. dati giudiziari – tra cui: casellari giudiziari, provvedimenti di

condanna, annotazioni A.N.A.C., anagrafe sanzioni amministrative e i c.d. dati supersensibili tra cui i dati relativi allo stato di salute, genetici e biometrici; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; interessati al procedimento che propongono istanza di accesso; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura di gara, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità relative all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23, e relativo Regolamento di attuazione e potrà effettuare, anche con strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, profilazione, cancellazione o distruzione.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

- a)** garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b)** adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello "standard" di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;
- c)** assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- d)** mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o

da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da

32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("*Data privacy impact assessment*", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema;

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relatarichiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-

Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

Allegato 3)

Procedimento d'appalto relativo all'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale di Tione di Trento

COSTO DELLA MANODOPERA

I costi del personale sono stati calcolati sulla base del vigente CCNL di riferimento e CCPL di riferimento per il settore delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo.

I livelli contrattuali individuati dallo scrivente per ciascuna figura professionale sono di seguito indicati:

Coordinatore interno	D2
Educatore	C3/D1
Cuoco	C1
Ausiliario	B1

Il costo relativo al coordinatore pedagogico, vista la peculiarità della figura, rientra tra i costi generali e non tra i costi del personale.

Alla luce dei contratti di cui sopra sono state sommate le seguenti voci:

Minimi contrattuali conglobati mensili	Da tabella ministeriale
Elemento retributivo territoriale	Previsto da contratto provinciale delle cooperative sociali della Provincia Autonoma di Trento
Anzianità (3 scatti)	Da tabella ministeriale
Altre indennità	Da tabella ministeriale

Moltiplicando il "lordo mensile" per 13 mensilità si è ottenuto il **"totale lordo annuo + tredicesima" (A)**.

Su tale importo sono stati calcolati gli oneri previdenziali e assistenziali come segue:

INPS (26,9%) Da tabella ministeriale

INAIL (3%) Da tabella ministeriale

la cui somma costituisce il **"totale oneri previdenziali e assistenziali" (B)**.

Sono stati poi calcolati i seguenti elementi (C):

T.F.R. (7,4%)	Da tabella ministeriale del "Totale lordo annuo + tredicesima"
Rivalutazione T.F.R. (3,302885%)	Da tabella ministeriale, della voce T.F.R. di cui al punto precedente
Previdenza complementare (1%)	Da tabella ministeriale del "Totale lordo annuo + tredicesima"
Assistenza sanitaria integrativa	€ 60,00 per tutti i livelli

La sommatoria di tutte le voci sopraindicate (A+B+C) è stato determinato il **"costo annuo"**, che è stato poi suddiviso per il numero annuo di "ore mediamente lavorate" pari a _____ come indicato nella tabella ministeriale.

Il costo annuo per ciascuna tipologia di figura professionale, suddiviso per le _____ ore ha determinato il **"costo orario"** per ciascuna delle 4 tipologie di figure professionali (coordinatore interno, educatori, cuoco, ausiliari) in base ai relativi livelli contrattuali sopra indicati.

Il "costo orario" delle varie figure è stato così determinato:

Coordinatore interno	D2	€
Educatore	C3/D1	€
Cuoco	C1	€
Ausiliario	B1	€

Sulla base del numero di ore minimo richiesto a piena capienza pari a:

- a) Attività di coordinamento interno (comprensivo di monte ore e ad esclusione di eventuali ore svolte come educatore a contatto con bambini): ____ ore settimanali
- b) Personale educativo: ____ ore settimanali
- c) Cuoco: ____ ore settimanali
- d) Personale ausiliario: ____ ore settimanali.

si stabilisce un costo della manodopera annuale pari a € _____

In tale importo non è stato compreso il corrispettivo per educatori di supporto per bambini con bisogni educativi speciali in quanto importo solo eventuale.

Punto 4

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Alterio. Ricorda la recente novità, per cui bisogna procedere con una gara europea per l'affidamento a terzi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'affido è per tre anni, prorogabile di altri due, quindi per 5 anni. In questo modo si garantisce continuità educativa. Le offerte saranno valutate sia in termini economici che qualitativi. Riepiloga quindi le previsioni del Capitolato speciale d'appalto, che regolerà i rapporti con il soggetto gestore.

Si delega quindi ad APAC la gestione dell'appalto trattandosi di appalto comunitario.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 3/2020 dd. 21.02.2020

OGGETTO: Lavori di sistemazione delle strutture portanti del marciapiede di Via Circonvallazione. Approvazione del progetto preliminare ai sensi dello Statuto comunale.

B115 LW

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Daniele Bertaso.

Preso atto che le strutture portanti in cemento armato del marciapiede di Via Circonvallazione, anche in vista di una futura sistemazione del campo da calcio con manto erboso sintetico, necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria al fine di ottimizzarne la durabilità nel tempo.

Considerato che tale intervento è stato previsto nel DUP 2020-2022 (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 28.11.2019.

Preso quindi atto che con deliberazione G.C. n. 215/2019 di data 24.09.2019, si procedeva ad incaricare l'ing. Emanuele Beltrami con studio in Storo (TN) per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori per un onorario di Euro 15.358,00= oltre al CNPAIA 4% per Euro 614,32= ed all'IVA 22% per Euro 3.513,91= per una spesa complessiva di Euro 19.486,23=.

Visto il progetto preliminare dei "Lavori di sistemazione delle strutture portanti del marciapiede di Via Circonvallazione" a firma dell'ing. Emanuele Beltrami, pervenuto in data 23.12.2019 prot. n. 15205, concludente nella spesa complessiva di **Euro 205.000,00.=** di cui Euro 132.000,00.= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza per Euro 11.000,00.=, ed Euro 73.000,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, la preliminare approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000=, qualsiasi sia il livello di progettazione raggiunto, viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che ai fini dell'approvazione di cui sopra non sono necessari pareri ed autorizzazioni, e che l'approvazione del progetto definitivo predisposto secondo gli indirizzi contenuti nel presente progetto preliminare, sarà adottata con deliberazione della Giunta Comunale una volta ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni necessari.

Considerato che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 205.000,00.= a meno della quota spese tecniche già finanziata nell'esercizio 2019, troverà copertura finanziaria al capitolo 3024 codice di bilancio 1.05.02 sull'esercizio finanziario 2020 finanziato con contributo BIM del Sarca (Piano 2019-2021).

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico -

amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

delibera

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto preliminare "Lavori di sistemazione delle strutture portanti del marciapiede di Via Circonvallazione" a firma dell'ing. Emanuele Beltrami, pervenuto in data 23.12.2019 prot. n. 15205, concludente nella spesa complessiva di **Euro 205.000,00.=** di cui Euro 132.000,00.= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza per Euro 11.000,00.=, ed Euro 73.000,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 205.000,00.= a meno della quota spese tecniche già finanziata nell'esercizio 2019, troverà copertura finanziaria al capitolo 3024 codice di bilancio 1.05.02 sull'esercizio finanziario 2020 finanziato con contributo BIM del Sarca (Piano 2019-2021).
3. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 5

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. E' stato dato l'incarico tecnico all'ing. Beltrami, il quale ha sviluppato un progetto che abbisogna dell'approvazione consiliare perché è superiore ad € 100.000,00.

Il progetto prevede una verifica dei pilastri, delle mensole e delle strutture. Va verificato il ferro ed in caso va ripristinato. Andranno fatti i lavori necessari per dare garanzia di sostegno del marciapiede.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 4/2020 dd. 21.02.2020

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata in data 04.02.2020, prot. n. 1521, presentata dal signor Trocino Andrea relativa ai lavori per il recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse, con allegato progetto a firma del geometra Paoli Silvio.

Vista la richiesta presentata in data 06.08.2018, prot. n. 9317 di parere preventivo per la modifica della tipologia assegnata A3 della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse, esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 08.08.2018, verbale n. 9, con *"parere favorevole secondo le indicazioni che l'Ufficio Tecnico fornirà ai richiedenti"*.

Vista la relazione geologica e geotecnica a firma del dott.geol. Alberti Silvio firmata per presa visione dal progettista e dichiarazione del progettista ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale che il progetto "è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologica e geotecnica di data 11/03/2019 a firma del dott.geol. Silvio Alberti".

Visto il permesso di costruire n. 17/2019 del 02.08.2019 rilasciato al signor Trocino Andrea relativo ai lavori per lo "spostamento della viabilità comunale sulla p.f. 2924/1 in C.C. Tione I^ parte, località Dosse", secondo il progetto a firma del geom. Paoli Silvio, i cui lavori risultano iniziati in data 04.12.2019 come da comunicazione di inizio lavori pervenuta in data 03.12.2019, prot. n. 14397.

Preso atto che l'intervento richiesto dal signor Trocino Andrea ricade all'interno del Sito di importanza comunitaria IT 3120152 denominato "Tione-Villa Rendena".

Visto il parere positivo del Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della P.A.T., datato 31.01.2019, prot. n. 63750, rilasciato ai sensi dell'articolo 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg del 3 novembre 2008, circa il procedimento relativo alla verifica preventiva per lo spostamento della viabilità comunale sulla p.f. 2924/1 in C.C. Tione I^ parte, località Le Dosse e per il ripristino della p.ed. 1624.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 35

relativa all'immobile p.ed. 1624 in C.C. Tione I^a parte, località Dosse, che classifica l'immobile medesimo come edificio con la tipologia di intervento risanamento conservativo - R2 con la possibilità di effettuare una ricomposizione volumetrica e di realizzare due nuovi fori sui fronti laterali.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato :

"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentire il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Preso atto che l'intervento previsto ricade in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Vista la delibera n. 67/2019 di data 25.03.2019 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stata concessa l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale.

Specificato che l'istanza di permesso di costruire non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2014, prot. n. 12832.

Specificato che la documentazione progettuale ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga dovrà essere integrata con le modalità di smaltimento delle acque reflue nonché con le modalità di approvvigionamento idrico e di allacciamento alle reti di pubblico servizio attualmente non presenti in località Dosse.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 04.02.2020 relativamente alla completa demolizione e ricostruzione con ricomposizione volumetrica dell'immobile p.ed. 1624 in C.C. Tione I^a parte, località Dosse, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la sua demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso seppur effettuando una ricomposizione volumetrica ammessa dalla specifica schedatura dell'immobile.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi

dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia statica asseverata datata marzo 2019 a firma del dott. ing. Masè Mauro presentata contestualmente all'istanza di permesso di costruire.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

delibera

1. Di **autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano, ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 04.02.2020, prot. n. 1521, per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione e ricomposizione volumetrica della p.ed. 1624 in C.C. Tione I^a parte, località Dosse, come da progetto a firma del geometra Paoli Silvio.
2. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto il 04.02.2020, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
3. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 6

INTERVENTI

Il Sindaco invita il geom. Floriani dell'U.T. comunale a relazionare.

Floriani spiega che trattandosi di un edificio con forma particolare si può demolire e ricostruire con ricomposizione volumetrica. Viste le caratteristiche dell'edificio si può intervenire con una certa radicalità, come previsto dalla programmazione, che prevede anche la deroga per certa necessità.

La Commissione Paesaggistica comprensoriale ha dato parere favorevole all'intervento. Vi sono gli altri pareri di legge. Il Consiglio deve autorizzare la deroga visti i problemi statici.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 5/2020 dd. 21.02.2020

OGGETTO: Variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole. Adozione preliminare.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che :

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di perseguire la valorizzazione turistica ed ambientale della zona montana di Tione per garantirne una miglior fruibilità sia ai residenti che ai non residenti sempre comunque nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale.

L'Amministrazione ritiene che la realizzazione di una struttura ricettiva nella località montana Le Sole e delle infrastrutture connesse con la gestione da parte di un soggetto privato, possa essere funzionale a tutta l'area montana circostante con finalità di sviluppo turistico della stessa e che per il perseguimento di questo obiettivo, con nota del 12.01.2017, prot. n. 414, è stata inoltrata domanda di ammissione a finanziamento sul Fondo Strategico Territoriale della Comunità delle Giudicarie, per un intervento di valorizzazione turistico ambientale dell'area "Le Sole" sui monti di Tione in corrispondenza una struttura già utilizzata quale bar – pizzeria – ristorante e poi distrutta da un incendio circa venti anni fa.

L'iniziativa era stata inserita nello "Schema generale di accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie" e precisamente nell'allegato A2 riferito all'impiego della risorsa del Fondo ex art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006, quale intervento denominato "Realizzazione struttura ricettiva in loc. Le Sole" per una spesa prevista relativa all'opera di Euro 650.000,00 finanziata per Euro 574.193,78= con Risorse sul Fondo Strategico quota B (Contribuzione Comunità Giudicarie) e per Euro 75.806,22= con mezzi propri, e che tale Schema generale di Accordo di Programma era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2017 di data 31.10.2017.

A seguito della sottoscrizione da parte degli enti interessati dell'Accordo di programma sopra richiamato, la Comunità delle Giudicarie con deliberazione n. 167 del 2017 del Comitato Esecutivo ha determinato le modalità di ammissione, concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti.

L'intervento relativo alla realizzazione di una struttura ricettiva in località montana Le Sole è stato previsto nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Tione 2020-2022.

La concessione definitiva del contributo, necessita della presentazione del progetto definitivo con tutti i pareri e/o autorizzazioni di legge.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 143/2018 di data 26.06.2018 il Comune ha incaricato la società Dream s.r.l. di Tione di Trento per uno studio di consulenza in relazione agli aspetti di gestione della struttura per le finalità di

sviluppo turistico ed economico della zona montana di Tione e con deliberazione della Giunta Comunale n. 151/2018 di data 03.07.2018, ha incaricato lo Studio Sordo & Associati di Tione di Trento per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18/2018 del 26.07.2018 e della Giunta Comunale n. 253/2018 del 16.10.2018, il Comune di Tione ha recentemente acquisito la proprietà dell'immobile costituente la p.ed. 2015 in C.C. Tione I^ parte, località Le Sole, oggetto della presente variante non sostanziale al PRG.

L'arch. Sordo Siccheri Alessandra ha presentato in data 17.12.2018, prot. n. 15171, il progetto preliminare "Fondo Strategico Territoriale. Piana delle Sole – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo turistico ed ambientale. Realizzazione struttura ricettiva e infrastrutture del territorio" che è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6/2019 del 07.03.2019.

La presente deliberazione riguarda una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale per conferirne la necessaria conformità urbanistica relativamente all'intervento già in fase di progettazione denominato "Piana delle Sole – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo turistico ed ambientale. Realizzazione struttura ricettiva e infrastrutture del territorio", ammesso a finanziamento dalla Comunità delle Giudicarie.

La variante al PRG prevede la riduzione dell'area agricola e dell'aree a bosco su parte delle pp.ff. 3834/1 e 3834/41 in C.C. Tione I^ parte, località Le Sole, in prossimità degli edifici esistenti pp.edd. 2015, 2014 e 2435 e la previsione di una nuova zona urbanistica, definita dall'articolo 25ter "Zone per strutture miste turistico-ricettive" nonché l'inserimento a valle della strada di una fascia da destinare a parcheggio pubblico, conservando la previsione stradale insistente sulla p.f. 4242 .

Ai sensi dell'articolo 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione) della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", il Consiglio Comunale deve esprimere il proprio parere relativamente alle modifiche apportate sul territorio di Tione gravato da uso civico; nello specifico gli immobili gravati da uso civico che risultano interessati dalla variante non sostanziale al P.R.G. ricadono su parte delle pp.ff. 3834/1 e 3834/41 e le intere pp.edd. 2435 e 2014 in C.C. Tione I^ parte, località Le Sole.

In virtù dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della L.P. 6/2005, l'Amministrazione comunale che intenda, attraverso il Piano Regolatore Generale, modificare la destinazione in atto dei beni gravati da uso civico, deve sempre verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera o all'intervento che siano meno penalizzanti e onerose per i beni gravati di uso civico e deve motivare la scelta pianificatoria alla luce del principio, enunciato dal legislatore, della mancanza di scelte alternative e, in generale, del beneficio per la collettività, dandone espressamente atto nella deliberazione di adozione preliminare dello strumento urbanistico. L'ente procedente (all'adozione dello strumento urbanistico) deve acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico di cui si intende mutare la destinazione urbanistica. Se il parere è favorevole ne è trasmessa comunicazione al Servizio Autonomie Locali e al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e ne è dato atto in sede di adozione definitiva dello strumento urbanistico.

Con riguardo alla predetta modifica é stata verificata l'insussistenza di soluzioni alternative a quanto previsto che risultino meno onerose e penalizzanti.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda quindi agli allegati elaborati tecnici a firma dell'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, redatti in collaborazione con il geometra Floriani Edoardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Specificato che relativamente alla variante non sostanziale al PRG oggetto della presente deliberazione l'attuale normativa di riferimento è da intendersi gli articoli 37 (adozione del PRG), 38 (approvazione ed entrata in vigore del PRG) e 39 (varianti al PRG) della L.P. 4 agosto 2015 n.15 s.m.i. recante "Legge Provinciale per il governo del territorio".

Specificato che si può procedere all'adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole, prescindendo dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1, ossia prescindendo dalla pubblicazione dell'avviso preliminare circa il procedimento di adozione di una variante al PRG, così come specificato all'articolo 39, comma 3, della L.P. 15/15 s.m.i. poiché la variante al PRG oggetto della presente deliberazione viene qualificata come variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera g bis), in quanto "variante relativa al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune".

La variante puntuale al PRG oggetto della presente deliberazione non risulta soggetta ai limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 42 (Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale) della L.P. 15/15 s.m.i. relativamente al fatto che non possano essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio, come specificato all'articolo 42, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i..

Atteso che la variante non sostanziale al PRG in esame predisposta dall'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il geometra Floriani Edoardo, risulta costituita dagli elaborati tecnici di seguito elencati che si richiamano e che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegati :

- cartografie
- relazione – estratti normativi – rendicontazione urbanistica.

Preso atto che i medesimi elaborati costituiscono variante non sostanziale al PRG che sarà trasmessa al Servizio Urbanistica della P.A.T. per il relativo iter amministrativo e che saranno resi pubblici mediante deposito all'ufficio tecnico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 30 giorni per eventuali osservazioni nel pubblico interesse di chiunque.

Ritenuto che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d), della predetta normativa avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88, come risulta dall'esito della procedura di verifica dell'assoggettabilità effettuata e riportata nella relazione tecnica a firma dell'ing. Weiss Luciano.

Preso atto quindi che relativamente alla procedura di variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale debba essere effettuata la relativa adozione preliminare,

resa pubblica mediante specifico avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, il deposito di tutta la documentazione che compone la variante al PRG presso l'ufficio tecnico e la pubblicazione della medesima sul sito istituzionale, dando la possibilità a chiunque di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse e che successivamente la variante non sostanziale al PRG, dopo aver eventualmente pubblicato per 20 giorni consecutivi l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni e le eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e dopo aver acquisito il parere della struttura provinciale in materia urbanistica o in alternativa il parere della conferenza di pianificazione, dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio Comunale salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i. e che sarà quindi successivamente approvata dalla Giunta Provinciale.

Preso atto che gli immobili gravati da uso civico che risultano interessati dalla variante non sostanziale al P.R.G. ricadono su parte delle pp. ff. 3834/1 e 3834/41 e le intere pp. edd. 2435 e 2014 in C.C. Tione I^ parte, località Le Sole e pertanto risulta necessario attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'articolo 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

delibera

1. Di **ESPRIMERE** parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", relativamente alle modifiche previste dalla variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole predisposta dall'ing. Weiss Luciano, su parte delle pp. ff. 3834/1 e 3834/41 e le intere pp. edd. 2435 e 2014 in C.C. Tione I^ parte, località Le Sole, gravate da uso civico, avendo verificato l'insussistenza di soluzioni alternative a quanto previsto che risultino meno onerose e penalizzanti.
2. Di **ADOTTARE**, in via preliminare, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi degli articoli 39 e 37 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole, secondo gli specifici elaborati tecnici a firma dell'ing. Weiss Luciano.
3. Di **DARE ATTO** che la variante non sostanziale al PRG non risulta soggetta ad alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione

urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d), della predetta normativa, avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88, come risulta dall'esito della procedura di verifica dell'assoggettabilità effettuata e riportata nella relazione tecnica a firma dell'ing. Weiss Luciano.

4. Di **DARE ATTO** che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante non sostanziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L.P. 15/15 e s.m.i..
5. Di **DARE ATTO** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 3 ed articolo 39, comma 3 della L.P. 15/15 s.m.i., che la delibera di adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole e tutta la documentazione tecnica che la compone, saranno depositati a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all'albo pretorio ed al sito istituzionale del Comune, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse.
6. Di **DISPORRE** l'avviso di cui al punto precedente da pubblicarsi su un quotidiano locale, nonché all'albo pretorio ed al sito istituzionale del Comune, incaricando l'ufficio tecnico per il relativo incarico ed impegno di spesa.
7. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 37, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i. contemporaneamente al deposito, in formato digitale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a bis), della L.P. 15/15 s.m.i., la documentazione relativa all'adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole, al Servizio Urbanistica della P.A.T., ai fini dell'ottenimento della relativa valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nonché alla Comunità delle Giudicarie.
8. Di **DARE ATTO** che la variante non sostanziale al PRG relativa alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva in località montana Le Sole, dopo aver proceduto eventualmente alla pubblicazione per 20 giorni consecutivi dell'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni e delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e dopo aver acquisito il parere della struttura provinciale in materia urbanistica o in alternativa il parere della conferenza di pianificazione, modificata in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute ed eventuali osservazioni del Servizio Urbanistica della P.A.T. o conferenza di pianificazione, sarà successivamente adottata definitivamente dal Consiglio Comunale, salvo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i..

9. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative alla deposito ed alla pubblicazione di tutta la documentazione che compone la variante e dell'avviso di deposito della variante non sostanziale al PRG e conseguente liquidazione e di trasmettere la variante adottata preliminarmente al Servizio Urbanistica della P.A.T. ed alla Comunità delle Giudicarie per ottenere i pareri di competenza.
10. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 7

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si tratta di un'opera finanziata dalla Comunità. E' necessaria una variante per dare conformità urbanistica all'intervento che è in fase di progettazione, sia per l'opera che per il parcheggio antistante.

Questo è il primo passaggio in Consiglio, poi andrà in PAT e poi è previsto un altro passaggio in Consiglio. Nel frattempo si farà anche lo sgravio dell'uso civico, avendo già individuato altre aree da gravare da uso civico.

Nel contempo il Comune ha già acquisito l'ex pizzeria, che era bruciata, dalla proprietà privata. Si confida che questa sia un'opera che permetterà di dare una struttura di servizio ad un turismo soft che si ritiene possa essere adeguato per la nostra Comunità. E' in un'ottica di sviluppo del turismo montano.

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 6/2020 dd. 21.02.2020

OGGETTO: Variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia. Adozione preliminare.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che:

L'A.S.D. Unione Sportiva Tione ha recentemente ottenuto l'ammissione ad un finanziamento ai sensi della L.P. 4/2016 dal Servizio turismo e sport della Provincia Autonoma di Trento relativamente all'intervento di riqualificazione e potenziamento del campo da calcio situato nell'abitato di Tione di Trento adiacente alla Parrocchia, sulla base di un progetto preliminare redatto dall'arch. Bonomi Silvano.

Ai fini dell'adozione del provvedimento per la concessione definitiva del contributo l'A.S.D. Unione Sportiva Tione deve presentare il progetto esecutivo corredato da tutti i pareri e/o autorizzazioni di legge.

La presente deliberazione riguarda una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale con lo scopo di stralciare la previsione del piano attuativo e modificare la destinazione urbanistica e quindi per conferirne la necessaria conformità urbanistica relativamente all'intervento di riqualificazione e potenziamento del campo da calcio situato a Tione adiacente alla Parrocchia, ammesso a finanziamento dalla Provincia Autonoma di Trento.

L'obiettivo della variante è quello di garantire la realizzazione dell'intervento previsto e modificare la destinazione di zona, che pur mantenendo un carattere di uso pubblico, non preveda espressamente la necessità di procedere con l'esproprio delle aree eliminando il vincolo di piano attuativo PA 4 (all'articolo 84 delle Norme di Attuazione) con modifica della disciplina relativa alle aree interne a detto perimetro per le quali risulta decaduto il vincolo espropriativo decennale.

Le aree oggetto di variante risultano per la maggior parte di proprietà della Parrocchia di S. Maria Assunta e San Giovanni Battista di Tione di Trento; altre proprietà riguardano l'Istituto Diocesano di sostentamento del Clero di Trento, la Provincia Autonoma di Trento e una particella privata a nome di Battocchi Umberto.

Ai sensi dell'articolo 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione) della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", il Consiglio Comunale deve esprimere il proprio parere relativamente alle modifiche apportate sul territorio di Tione gravato da uso civico; i terreni oggetto della presente variante non sostanziale al PRG non risultano gravati da vincolo di uso civico e pertanto non risulta necessaria attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'articolo 18 della L.P. 6/05.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda quindi agli allegati elaborati tecnici a firma dell'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, redatti in collaborazione con il geometra Floriani Edoardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Specificato che relativamente alla variante non sostanziale al PRG oggetto della presente deliberazione l'attuale normativa di riferimento è da intendersi gli articoli 37 (adozione del PRG), 38 (approvazione ed entrata in vigore del PRG) e 39 (varianti al PRG) della L.P. 4 agosto 2015 n.15 s.m.i. recante "Legge Provinciale per il governo del territorio".

Specificato che si può procedere all'adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia, prescindendo dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1, ossia prescindendo dalla pubblicazione dell'avviso preliminare circa il procedimento di adozione di una variante al PRG, così come specificato all'articolo 39, comma 3, della L.P. 15/15 s.m.i. poiché la variante al PRG oggetto della presente deliberazione viene qualificata come variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera d) in quanto rientrante nelle "varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini" dei piani attuativi e dell'articolo 39, comma 2, lettera j bis), in quanto rientrante nelle "varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi".

La variante puntuale al PRG oggetto della presente deliberazione non risulta soggetta ai limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 42 (Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale) della L.P. 15/15 s.m.i. relativamente al fatto che non possano essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio, come specificato all'articolo 42, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i..

Atteso che la variante non sostanziale al PRG in esame predisposta dall'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il geometra Floriani Edoardo, risulta costituita dagli elaborati tecnici di seguito elencati che si richiamano e che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegati :

- cartografie
- relazione – estratti normativi – rendicontazione urbanistica.

Preso atto che i medesimi elaborati costituiscono variante non sostanziale al PRG che sarà trasmessa al Servizio Urbanistica della P.A.T. per il relativo iter amministrativo e che saranno resi pubblici mediante deposito all'ufficio tecnico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 30 giorni per eventuali osservazioni nel pubblico interesse di chiunque.

Ritenuto che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d), della predetta normativa, ricadendo il lotto oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato dell'abitato di Tione di Trento ed avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88, come risulta dall'esito della procedura di verifica dell'assoggettabilità effettuata e riportata nella relazione tecnica a firma dell'ing. Weiss Luciano.

Preso atto quindi che relativamente alla procedura di variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale debba essere effettuata la relativa adozione preliminare, resa pubblica mediante specifico avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale,

all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, il deposito di tutta la documentazione che compone la variante al PRG presso l'ufficio tecnico e la pubblicazione della medesima sul sito istituzionale, dando la possibilità a chiunque di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse e che successivamente la variante non sostanziale al PRG, dopo aver eventualmente pubblicato per 20 giorni consecutivi l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni e le eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e dopo aver acquisito il parere della struttura provinciale in materia urbanistica o in alternativa il parere della conferenza di pianificazione, dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio Comunale salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i. e che sarà quindi successivamente approvata dalla Giunta Provinciale.

Atteso che la variante puntuale al PRG oggetto della presente deliberazione non interessa beni di uso civico e pertanto non risulta necessario attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'art. 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

delibera

1. Di **ADOTTARE**, in via preliminare, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi degli articoli 39 e 37 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia, secondo gli specifici elaborati tecnici a firma dell'ing. Weiss Luciano.
2. Di **SPECIFICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", che la variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
3. Di **DARE ATTO** che la variante non sostanziale al PRG non risulta soggetta ad alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d), della predetta normativa, ricadendo il lotto oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato dell'abitato di Tione di Trento ed avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione

dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88, come risulta dall'esito della procedura di verifica dell'assoggettabilità effettuata e riportata nella relazione tecnica a firma dell'ing. Weiss Luciano.

4. Di **DARE ATTO** che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante puntuale al P.R.G., ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L.P. 15/15 e s.m.i..
5. Di **DARE ATTO** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 3 ed articolo 39, comma 3 della L.P. 15/15 s.m.i., che la delibera di adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia e tutta la documentazione tecnica che la compone, saranno depositati a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, all'albo pretorio ed al sito istituzionale del Comune, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse.
6. Di **DISPORRE** l'avviso di cui al punto precedente da pubblicarsi su un quotidiano locale, nonché all'albo pretorio ed al sito istituzionale del Comune, incaricando l'ufficio tecnico per il relativo incarico ed impegno di spesa.
7. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 37, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i. contemporaneamente al deposito, in formato digitale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a bis) della L.P. 15/15 s.m.i., la documentazione relativa all'adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia, al Servizio Urbanistica della P.A.T., ai fini dell'ottenimento della relativa valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nonché alla Comunità delle Giudicarie.
8. Di **DARE ATTO** che la variante non sostanziale al PRG relativa al campo da calcio situato a Tione di Trento adiacente alla Parrocchia, dopo aver proceduto eventualmente alla pubblicazione per 20 giorni consecutivi dell'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni e delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e dopo aver acquisito il parere della struttura provinciale in materia urbanistica o in alternativa il parere della conferenza di pianificazione, modificata in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute ed eventuali osservazioni del Servizio Urbanistica della P.A.T. o conferenza di pianificazione, sarà successivamente adottata definitivamente dal Consiglio Comunale, salvo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/15 s.m.i..
9. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative al deposito ed alla pubblicazione di tutta la documentazione che compone la variante e dell'avviso di deposito della variante non sostanziale al PRG e

conseguente liquidazione e di trasmettere la variante adottata preliminarmente al Servizio Urbanistica della P.A.T. ed alla Comunità delle Giudicarie per ottenere i pareri di competenza.

10. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'adozione preliminare della variante non sostanziale al PRG, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 8

INTERVENTI

Relaziona il Vicesindaco Assessore allo Sport Zamboni. Si tratta di un intervento di variante necessario per poter fare sì che l'US Tione realizzi i lavori di sistemazione del campo da calcio. Passa la parola al geom. Floriani.

Il geom. Floriani afferma che attualmente sul campo sportivo e in quell'area è prevista una destinazione a parcheggi-posti auto; da decenni ormai, dal Piano Mancuso di inizio anni 90. Ora, vista la contribuzione PAT all'US Tione, si ritiene di adeguare le previsioni urbanistiche e di destinare l'area a zona sportiva. Spiega che si può approvare la variante in quanto non serve adeguare gli standard del PRG.

Se vi sono osservazioni si risponderà e si riporterà al Consiglio la seconda adozione altrimenti si porterà la variante al Piano all'approvazione della PAT.

La Presidente ringrazia gli Assessori che hanno spiegato le previsioni di bilancio in modo chiaro e ampio rendendo noto ai Consiglieri quello che si intende fare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 22,08.

Il presente verbale si compone di n. 43 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

documento firmato digitalmente

Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alla regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs 39/1993).
